



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Nona Commissione –Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di studio sul tema:
“La motivazione della sentenza penale

Roma, 14-16 settembre 2009

La motivazione della sentenza penale:
decidere, scrivere, argomentare.

Luigi Lanza, consigliere della Corte di Cassazione

SOMMARIO

prefazione: la motivazione della sentenza penale: "decidere, scrivere, argomentare".

parte prima: §.1) nascita storica della motivazione come prodotto controllabile di un'operazione logica. §.2) fisionomie del processo e la persuasione come risultato. §.3) profili sociologici della motivazione della decisione penale ed etica del giudice. §.4) dinamiche del decidere, controlli di razionalità ed errori nel motivare. §.5) variabili teoriche dello scenario della decisione. §.6) normalità e fisiologia della motivazione. §.7) stesura della motivazione come giustificazione razionale del dispositivo deliberato. §.8) motivazione come linguaggio: scrittura e tecniche della argomentazione. §.8.a) Le tecniche di argomentazione: il valore della forma e la forza della retorica, come teoria dell'argomentazione persuasiva. §.9) lo stile espressivo e il linguaggio usato nella redazione della motivazione.

parte seconda: §.1) le concretezze della motivazione. §.2) il collegio decisorio come microgruppo sociale: la designazione dell'estensore ed i contrasti sulla redazione della motivazione. §.3) apprezzamento tardivo dell'errore in fatto o in diritto, all'atto della stesura della motivazione. §.4) le fallacie intenzionali del giudice: motivazioni suicide e perplesse. §.5) le invalidità accidentali del percorso motivazionale §.5.a) gli interventi del giudice di appello sulle cadute di razionalità della motivazione. §.5.b) il sindacato del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità. §.6) la motivazione adeguata: concetto ed effetti rilevanti della inadeguatezza in sede di controllo di legittimità. §.7) inesistenza ed apparenza di motivazione: soglia di accettabilità della motivazione succinta e della motivazione implicita. §.8) definizione delle forme dei vizi di paralogismo, ridondanza, insufficienza od apparenza. §.8.a) la motivazione paralogica. §.8.b) la motivazione apparente-inesistente e quella mancante in senso assoluto e totale. §.9) motivazione "per relationem": condizioni di legittimità. §.10) la petizione di principio e la tautologia "non poteva non sapere". §.11) le massime di comune esperienza nella costruzione della giustificazione persuasiva. §.12) la motivazione ridondante e la motivazione "ad abundantiam". §.13) l'intelligenza artificiale e la motivazione della sentenza. §.14) suggerimenti pratici: criteri di uniformità nella redazione delle sentenze penali.

Documenti per una discussione orale.

Bibliografia.

Prefazione.

La motivazione della sentenza penale: “decidere, scrivere, argomentare”.

La relazione odierna è la rielaborazione aggiornata dei contributi proposti nell'incontro di studio (1997) sulle “Tecniche di argomentazione e di persuasione” e del successivo seminario sulla “Patologia della motivazione penale” (settembre 2004), in tema di motivazione dei provvedimenti giudiziari.

Considerato quindi che l'argomento da trattare concerne il “decidere-scrivere-argomentare” (con la finalità di “persuadere”), una delle vie naturali privilegiate, per esaminare la fisiologia di tali processi, passa necessariamente dalla rassegna delle invalidità che, individualmente o congiuntamente, affliggono tali protocolli, alterando i relativi risultati di conoscenza e di convincimento, tenuto conto che in tutte le operazioni di controllo logico non è meno importante determinare i modi dell'errore che quelli della verità (Stuart Mill)¹.

Per dare una traccia per l'ascolto, lo schema espositivo si muoverà da un veloce *escursus* storico sulla sopravvenienza garantista della motivazione, nelle decisioni dei giudici penali; sul valore tendenzialmente euristico dell'ipotesi accusatoria; sui problemi qualificanti la “**decisione**”, intesa come “**scelta dell'alternativa ragionevolmente prevalente**”; per concludere con le fallacie intenzionali del giudice e le cadute di razionalità, accidentali, che invalidano il percorso motivazionale, limitatamente ai vizi di paralogismo, ridondanza, insufficienza od apparenza.

L'obbiettivo è quello di ricavare in positivo, da questa rassegna, una specie di linea di adeguatezza, della scrittura del giudice penale nella sua sentenza, che risponda ad un tempo, sia ai parametri di controllabilità, sia al risultato di ragionevole persuasività.

Gli organizzatori del convegno hanno proposto le tracce di sviluppo della comunicazione che hanno individuato:

a) nella ricognizione dei modelli normativi di motivazione, della ratio che li ispira e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, al fine di precisare il profilo del modello legale della motivazione “sufficiente” e della motivazione “logica”;

b) nell'analisi delle tecniche argomentative;

c) nella verifica delle prassi, della loro compatibilità con il principio della ragionevole durata del processo e del loro impatto sull'organizzazione del lavoro del magistrato.

Il tema, affidato alla prof.ssa Fiorella Giusberti e a chi vi parla, riguarda lo “scrivere discutendo” ed ha a che vedere con diverse operazioni, materiali e logiche: lo scrivere; l'argomentare, parlando o scrivendo; il persuadere, convincendo appunto con la parola scritta.

E' evidente che tale sequenza dà per scontata quella che è l'essenziale premessa ideativa delle due azioni (scrivere ed argomentare) e del risultato (persuasione-convincimento) che si

¹G. FACCHI (a cura di) Il pensiero di John Stuart Mill, Loescher 1958.

ritiene di conseguire, nel senso che ogni attività (di comunicazione oratoria e/o di retorica giudiziaria), per avere speranze di successo, deve avere alla base un **"pensiero ordinato"** e cioè: un'idea finalizzata al perseguimento di un bersaglio giudiziario che, quasi sempre, è diversificato proprio in funzione della qualità delle parti del processo (giudice, pubblico ministero, parte offesa, danneggiato, parte civile, responsabile civile, imputato) e degli interessi che ogni ruolo professionale esprime e finisce con il tutelare.

Caratteristica fondante del pensiero ordinato è l'assenza di salti logici: al risultato comunicativo finale (dispositivo e motivazione che lo spiega) si deve giungere pertanto in modo naturale, attraverso una sequenza armonica di proposizioni che si pongono sulla stessa linea argomentativa.

In questa direzione, e con riguardo alla motivazione della sentenza (il "considerato in fatto e ritenuto in diritto"), va fatto riferimento ai concetti di "fabula" e "intreccio" elaborati da Eco² (1983), dove per **fabula** si intende lo schema della narrazione, il concatenarsi logico delle azioni, la sintassi dei personaggi e l'ordine temporale degli eventi, con l'essenziale l'individuazione di colui che agisce, dello stato iniziale della vicenda e degli avvenimenti successivi, correlati l'un l'altro da un legame temporale o causale, volto alla definizione di un risultato finale.

L'intreccio, invece, è la narrazione di un evento, secondo la ricostruzione che ne è stata fatta: in esso si lascia così spazio alla dislocazione temporale, individuata dall'autore della ricostruzione (l'estensore della sentenza), sulla base di anticipazioni, flash back, descrizioni e digressioni.

Tipico, è appunto il caso -che ci interessa- della ricostruzione processuale degli eventi che viene presentata -con il modello dell'intreccio- in un processo penale o civile: la risultante si pone infatti come il frutto di una precedente elaborazione che presuppone l'individuazione della fabula.

In buona sostanza ed in altre parole, nell'intreccio vi è l'intenzionale scompiglio dell'ordine (cronologico-emotivo etc.), pilotato per sollecitare l'interesse e la curiosità, e, con essi, l'adesione alla narrazione che si propone, come risultato preferibile rispetto ad altri ipotizzabili epiloghi (cfr. anche: Parte I, §.8.a. sull'ordine di presentazione degli argomenti).

Deve peraltro convenirsi con Fuselli³ che la verità di un ragionamento non è offerta soltanto dalla sua conformità o meno ad un modello teorico, ma, invece, dalle condizioni di verità del proprio oggetto, condizioni queste che l'uomo non detta, ma accoglie nel proprio *logos*.

Affidare al sillogismo il compito di garantire la controllabilità della sentenza non significa però ricondurre l'attività giurisdizionale alle condizioni di possibilità che sono tipiche di altri settori

² ECO U., *Lector in fabula*, Bompiani, Milano 1983.

³ AA.VV. (a cura di) Cavalla F., *Retorica, processo e verità*, FUSELLI S., Ragionamento giudiziale e sillogismo, Cedam 2005.

dell'esperienza umana, ma piuttosto commisurarla alla **verità** di cui sono capaci il diritto e i discorsi ai quali esso mette capo (cfr. il successivo §. 2).

Da ciò segue, ulteriormente, che **"il rispondere del giudice"**, e cioè la motivazione della sentenza, più che "decidere o statuire" si configura piuttosto come un riconoscere e rendere riconoscibile (ragionevolmente) il caso individuale nella compiutezza della sua accettabile configurazione.

In tale quadro si valuteranno, con i limiti che il tempo consente, non tanto le interazioni efficaci del percorso giudiziario (che si snoda formalmente dalla stesura del capo di imputazione, si arricchisce di atti scritti, si consolida con comunicazioni ed interazioni verbali tra le parti ed il giudicante, in istruttoria e nel dibattimento) ma il **prodotto finale scritto** che sostanzia la sentenza, la quale dà conferma o invalida definitivamente la prospettazione dell'Accusa, avendo ben presente l'autorevole considerazione di Ludwig Wittgenstein⁴ secondo il quale la **logica**, considerata la scienza base di tutte le scienze, in particolare della matematica, non è affatto un linguaggio privilegiato, ma un gioco come gli altri⁵.

Quanto al crinale tra **struttura giuridica** e **struttura logica** della sentenza, anche per i limiti della presente trattazione, non può che farsi riferimento, per la loro esaustiva chiarezza e completezza, alle pregevolissime considerazioni del collega Francesco Mauro Iacoviello, in tema di ragionamento del giudice tra legge e logica, che qui di seguito si trascrivono.

Iacoviello (2001) partendo dalla premessa che qualifica la **sentenza** come una **decisione presa a seguito di un giudizio motivato**, così osserva puntualmente⁶: "vista come *attività*, la sentenza si articola in un'attività di argomentazione e in un'attività di decisione. Vista come *documento*, essa è un atto a struttura complessa (dispositivo e motivazione) e a formazione contestuale (art. 544 comma 1) o successiva (art. 544, commi 2 e 3). Dunque, la motivazione non è un atto processuale, ma un frammento di un atto processuale. Mentre il dispositivo ha un'autonomia funzionale e produce effetti autonomi, seppure interinali, la motivazione è puramente accessoria al dispositivo. Gli effetti giuridici della sentenza sono dati dal dispositivo, non dalla motivazione. La motivazione non produce effetti esterni propri. Piuttosto, è la mancanza o il vizio di motivazione a produrre l'effetto interno della invalidità della sentenza e quindi della rimovibilità degli effetti giuridici esterni già prodotti dal dispositivo". "Non vi è perfetta corrispondenza fra struttura giuridica e struttura logica della sentenza. Infatti, sotto il primo profilo, essa si

⁴ WITTGENSTEIN L., trasmissione Nettuno, Rai 2, del 6 settembre 2002.

⁵ Per un approfondimento della tematica del ludico, si veda "Homo Ludens" (1939) di HUIZINGA (1872-1948), il quale, nel contributo dato alle teorie sul gioco, ha preso in esame tutta la sfera delle attività umane, collocando il gioco come azione ed aspetto che precede e fonda la cultura.

⁶ IACOVIELLO F.M. (2001) Enciclopedia del diritto, voce "Motivazione", aggiornamento, Giuffrè 2001.

articola in due parti: il dispositivo e la motivazione. Sotto il secondo, invece, essa si compone di tre parti: *giudizio, decisione, motivazione*. Il giudice prima ragiona, quindi decide, infine spiega. Si giudica per decidere, quindi si giustifica ciò che si è deciso. Il codice raggruppa le due prime attività logiche (giudizio e decisione) e le riassume entrambe nel dispositivo della sentenza”.

In tale cornice, teorica e pragmatica, vanno quindi necessariamente collocate tutte le riflessioni sulla fisiologia della motivazione, sulla sua adeguatezza, in termini di giustificazione del dispositivo, e sulle patologie e disarmonie che tolgono connessioni e logicità alle progressioni argomentative, le quali muovono dal capo di imputazione e si concludono con il giudizio di responsabilità o con la sua esclusione.

PARTE PRIMA

§.1) nascita storica della motivazione come prodotto controllabile di un'operazione logica.

Il prof. C.G.A. Mittermaier, nella sua splendida *Teoria della prova nel processo penale* (stampata per la prima volta a Darmstadt nel 1834)⁷, sostiene che la **sentenza motivata** altro non è che il **prodotto controllabile di un'operazione logica**.

Lo stesso autore ricorda poi che in Toscana, già con legge 14 maggio 1542 (che riformava il Tribunale della Ruota o Consiglio di giustizia), si stabilì che *i giudici debbino dare li motivi ed esprimere le ragioni per le quali sono stati mossi a così giudicare o riferire*. Tale esempio venne successivamente seguito dalle Ruote di Roma, Genova, Lucca, Siena, nonché dalla Rota di Napoli, *benché frementi e renitenti quei giudici, come di atto e comando tirannico*.

Sull'ineludibile valore garantista della "motivazione scritta" rispetto al mero *dictum* penale, si è anche espresso, con spiccato acume psicologico, Pascal⁸, il quale aveva individuato il cd *fattore di desiderabilità*, sostenendo che, nel pesare o valutare una qualsiasi realtà (e a maggior ragione una prova), si è più portati irrazionalmente a credere ciò che ci è gradito rispetto a ciò che si presenta come provato⁹.

In altri termini, una volta pronunciato il dispositivo, tutte le prove e le acquisizioni del processo devono ruotare e muoversi in "sintonia desiderabile" con tale unico "perno", pena la disarmonia dell'intero elaborato.

Se quindi la desiderabilità, l'intuizione e l'emozione¹⁰ possono degenerare in una decisione irragionevole, l'obbligo che è stato culturalmente imposto ai giudici, di articolare invece per iscritto, dopo la deliberazione, gli argomenti scelti a sostegno dell'accusa o della difesa, con svalutazione degli argomenti contrari, costituisce un essenziale rilevante filtro di congruenza e razionalità¹¹ dei passaggi nodali della pronuncia penale, come d'altro canto, di qualsiasi pronuncia di responsabilità.

Inoltre, le regole ermeneutiche e quelle argomentative tendono a dare maggiore **trasparenza** all'attività di coloro che (non solo giudici) partecipano alla formazione della sentenza e quindi alla amministrazione della giustizia.

La maggior trasparenza (Alpa, 2004) significa soprattutto amplificata opportunità di controllo degli usi a cui viene "piegato" il

⁷ C.G.A. MITTERMAIER (1858), *Teoria della prova nel processo penale*, Darmstadt 1834 e Milano 1858 ed. Sanvito, trad. a cura di F. AMBROSOLI

⁸ B. PASCAL, *De l'art de persuader*, in *Bibl. de la Pléiade*, pag. 376, citato da PERELMAN C., *OLBRECHTS-TYTECA L.* (1989) *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi 1989.

⁹ Cfr. anche: CARROL-PERKOVITZ-LURIGIO-WEAVER (1987), *Sentencing goals, causal attribution, ideology and personality*, in *Journal of personality and social psychology*, 52, pagg.107-118, 1987

¹⁰ MICHIELIN P. (1997), *Gli eventi stressanti del processo*, in *Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale*, (a cura di A. FORZA), Marsilio.

¹¹ UBERTIS G. (1979), *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano 1979; *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino 1995; *La Logica del giudizio*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, La prova penale*, anno 1997 n. 98.

diritto, per verificare che l'interprete sia il reale "custode" del diritto stesso e dei valori che esso esprime¹².

§.2) fisionomie del processo e la persuasione come "evento fenomenico".

Per dare uno scenario ed un quadro di irripetibile soggettività alla motivazione della sentenza e alle sue cadute di razionalità, quasi sempre accidentali, non si deve dimenticare che il processo, soprattutto quello penale, ha sicuramente a che fare con una **verità a due facce**: quella *storica* (conclusa e perciò oggettiva e monolitica) e quella *psicologica* (soggettiva, polivalente, spesso inconciliabile e non-sovrapponibile) dei protagonisti (imputati-vittime-testimoni-periti-avvocati- pubblici ministeri- giudici).

E' peraltro pacifico che nessuno dei due profili è in grado di esprimere compiutamente la poliedricità dell'istituto del processo come metodica di ricerca della verità (cfr.: prefazione; Parte I, §. 6 e 8.a).

Non a caso, Einstein (1975), dopo aver premesso che alla base di ogni ricerca scientifica si trova la convinzione che il mondo è fondato sulla ragione e può essere compreso, precisa che il significato della parola "verità" è diverso a seconda che esso si riferisca a fatti psicologici, ad una proporzione matematica o a una teoria di scienza naturale¹³, e, per quanto ci riguarda, a fatti di interesse e rilievo penale.

Se i confini del processo penale sono quelli tracciati dall'oggetto della prova, disciplinato dall'art. 187 C.P.P. (fatti che si riferiscono all'imputazione/alla punibilità/alla determinazione della pena e della misura di sicurezza), è in questo ambito che vanno confrontate alcune diverse definizioni del processo penale che peraltro ne individuano alcune le singolari specificità:

(a) è un *evento comunicativo e linguistico*¹⁴ culturalizzato e complesso che si snoda in un quadro di regole normative;

(b) è un'emozione ed una realtà intellettuale e volitiva che implica la cosciente partecipazione al procedimento dell'imputato¹⁵ e di tutti i soggetti processuali, *in primis* del giudicante;

(c) è una *ragnatela di regole* che si prefiggono di raggiungere una verità formale-definitiva-condivisibile (il giudicato art. 648 C.P.P.), con una costruzione progressiva che ha però come finalità dominante non il perseguimento, ad ogni costo, della *verità reale*, con condanna dell'imputato accertato colpevole, ma l'evitamento della condanna dell'imputato innocente, anche se reo confesso, la revisione infatti è ammessa soltanto "in bonam partem";

¹² ALPA G. (2004), in AA.VV. Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato, Ed. Plus, Pisa University press, 2004.

¹³ EINSTEIN A. (1975) Come io vedo il mondo, La ricerca scientifica, Newton 1975.

¹⁴ sulla distinzione tra: lingua, linguaggio, lessico, semantica e sintassi, sintagma, cfr. BELVEDERE A. (1997), Linguaggio giuridico, in Digesto, ed.IV, e per gli ulteriori richiami e spiegazioni vds. COMOGLIO P. (1997), Prova e lessico processuale, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura anno 1997 n.98.

¹⁵ Se lo stato mentale dell'imputato non lo consente, il procedimento è sospeso ex artt.70 e 71 C.P.P..

(d) è un *gioco formale* con tranelli (nullità assolute: art. 179 C.P.P.; nullità relative art. 181 C.P.P.; inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite art.191 C.P.P.) che si conclude con due eventi terminali: assoluzione (indiscutibile ed irripetibile: art. 649 C.P.P. ne bis in idem) condanna (discutibile: solo se ricorrano le condizioni ex art. 630 C.P.P. revisione);

(e) è *l'arte* di pesare le prove (Mittermayer e Wilfredo Pareto¹⁶);

(f) è un mercato di evidenze e plausibilità, che si muove tra limiti di garanzia per l'accusato e bisogni di efficienza dell'istituzione (A. Nappi);

(g) è *un rito* che si celebra nel quale il Pubblico ministero mette, l'avvocato toglie ed il giudice utilizza ciò che resta (G. Gulotta).

Se queste sono le sfaccettature del processo penale, va subito rammentato il principio (Taruffo, 1996) che nessun sistema giuridico è razionale se non produce decisioni giudiziarie razionali, tenuto conto che la **persuasione** non è un "criterio", ma semplicemente un "fenomeno", ed il *compito del giudice* nel motivare non è di persuadere retoricamente, ma di *giustificare razionalmente la decisione*¹⁷.

§ 3) profili sociologici della motivazione della decisione penale ed etica del giudice.

Indicate sommariamente le implicazioni del processo penale diamo ora uno sguardo alle ricadute sociologiche della motivazione della sentenza nell'opinione pubblica.

Oltre dieci anni fa, nella stesura della post-fazione, al libro curato dalla Camera Penale veneziana sul "Processo invisibile"¹⁸, segnalavo i fermenti che agitavano il mondo della decisione, specialmente quella penale, in relazione ai massicci e sempre più penetranti interventi delle scienze psicologiche e mass-mediali sul processo e i suoi riti.

In tale quadro rilevavo che *la sentenza*, non è più il prodotto solitario di una gerarchia silenziosa di giudici di grado diverso, sino all'epilogo "indiscutibile" della Corte di Cassazione, ma è diventata, soprattutto dopo i processi di Tangentopoli, un "*evento sociale sul quale tutti ritengono di poter liberamente dire qualcosa*".

La conseguenza è che il *trattamento delle informazioni processuali*, che fondano il risultato decisorio, sta diventando sempre di più un fatto aperto allo sguardo, non sempre discreto, del pubblico e

¹⁶ PARETO W. (1916), Compendio di sociologia, Barbera ed. Firenze 1916.

¹⁷ TARUFFO M. (1996), Funzione della prova: la funzione dimostrativa, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996. TARUFFO M. (1996), Il controllo di razionalità fra logica, retorica e dialettica, in Diritto Penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino, Atti del XX congresso della società italiana di filosofia giuridica e politica, Verona, ottobre 1996, TPM Padova 1996.

¹⁸ LANZA L. (1997), Postfazione di un giudice, Il percorso della decisione, in Il processo invisibile (a cura di) A.FORZA, Marsilio ed.

degli strumenti mediatici¹⁹ che spesso finiscono con il frantumare e deformare il prodotto giudiziario espresso dalla sentenza irrevocabile.

Di questo vi è prova continua nella *diversa volontà di giustificare le sentenze* che sembra voler informare di sé non solo il nuovo modo di essere del giudice, ma anche i controlli di razionalità che si esprimono nella disamina critica della *motivazione*²⁰, che, tutto è diventata, meno che una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto* su cui la decisione si dovrebbe fondare, in forza del cogente richiamo del primo comma lettera "e" dell'art.546 C.P.P.

In questo quadro (e lo spunto lo ricavo dagli atti dell'incontro di studio del C.S.M. del novembre 1997 sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione), va comunque sempre rispettata la condizione etica che il *successo dell'accusatore o dell'avvocato*, negli sviluppi e nell'epilogo dell'azione penale, sia conseguito con lealtà (*Airoma*²¹ e *Carofiglio*²²) e che il giudice:

- si ponga nel processo come il garante della *correttezza* dell'azione penale contro l'imputato (*Carponi Schittar, De Cataldo*²³, *Gulotta*²⁴);
- non diventi un burocrate senza *soggettività* (*Gaeta*²⁵);
- segua, nella meditazione dei suoi percorsi di *convincimento*, i canoni tipici dell'atteggiamento analitico o sintetico-olistico (*Taruffo*²⁶);
- riesca, infine, a dar conto nella sua *motivazione* di aver compreso ciò che spiega (*Borutti*²⁷ e *Giuliani*²⁸).

§.4) dinamiche del decidere, controlli di razionalità ed errori nel motivare.

Nel campo della psicologia della decisione, non esiste **errore** accidentale della motivazione che non sia stato originato da un errore

¹⁹ sulla presenza dei media nel processo penale ed in particolare nel processo di Corte di Assise, cfr. LANZA L.(1995), Un sondaggio tra magistrati sul ruolo dei media, in La Magistratura n.3/4, 1995; LANZA L. (2000), Telecamere nel processo penale, una variabile nella decisione? La forza dei media nel processo penale in corte di assise. In Studi in ricordo del prof. G. Domenico Pisapia, vol. III (a cura di) A. CERRETTI, Giuffrè 2000.

²⁰ IACOVIELLO F.M. (1997), La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Giuffrè 1997

²¹ AIROMA D. (1996), Tecnica dell'assunzione della prova, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²² CAROFIGLIO G. (1996), Tecnica degli esami dibattimentali, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²³ DE CATALDO L. (1996), Tecnica dell'assunzione della prova, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²⁴ GULOTTA G. (1996), L'uso della argomentazione e della persuasione nella ricerca della verità dei fatti, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²⁵ GAETA P. (1996), Funzione della prova: la funzione persuasiva, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²⁶ TARUFFO M. (1996), Funzione della prova: la funzione dimostrativa, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²⁷ BORUTTI S. (1996), L'uso della argomentazione e della persuasione nella ricerca della verità dei fatti, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

²⁸ GIULIANI A. (1997), Prova e convincimento: profili logici e storici, in La prova penale, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura 1997 n.98; GIULIANI A. (1961) La prova: contributo alla logica giuridica, Milano 1961.

di percezione del decidente, o da un errore di valutazione delle risultanze processuali, oppure ancora un errore di metodo o di logica nel correlare ed armonizzare i fatti oggetto di prova.

In estrema sintesi, i termini della tematica che si sviluppa attorno alla motivazione possono essere resi con due equazioni: **“dinamiche del decidere = dispositivo”, “controlli di razionalità = motivazione”.**

Questa formula, anche se letta con ordine circolare, non rende, nè in termini di profondità, nè in termini di estensione, la singolare qualità e difficoltà delle coordinate e delle variabili che informano le due singole relazioni.

Si può ricorrere allora -a mio avviso- ad un'immagine suggestiva, tratta dagli alberi, dal mondo vegetale, utilizzando il rapporto che corre, da un lato, tra spazio occupato dalle *radici*, e cioè la parte nascosta dell'albero e, dall'altro, la parte esterna, *tronco* e *chioma*, rapporto che pare sia mediamente di quattro ad uno.

Se si opera una trasposizione grossolana di termini e valori, può affermarsi come dato di orientamento, che tra dinamiche del decidere e motivazione, in termini di qualità e quantità, corre la stessa relazione che esiste tra radici ed albero.

In tale metafora:

- le *“radici”*, con il loro multiforme ed intricato groviglio, rappresentano il confronto e l'intersecarsi delle opinioni e delle ipotesi, nella mente e nel *linguaggio parlato* di chi decide in camera di consiglio;

- il *“tronco”*, con la sua essenziale e scabra linearità, esprime il dispositivo pubblicato in udienza;

- la *“chioma”* costituisce invece il più articolato ed ordinato linguaggio, esterno e scritto che sostanzia la motivazione.

Non a caso Cordero²⁹ a proposito di **motivazione** dice che essa “non è uno spiraglio aperto sull'anima del giudice, affinché se ne possano cogliere e soppesare i pensieri ed i sentimenti, ma **l'espressione dialettica della decisione, che può essere valutata soltanto in base agli argomenti addotti**”.

La conseguenza è che ciò che non è raccontato nel linguaggio esterno scritto, del dispositivo (tronco) e della motivazione (chioma), rimane nascosto e sepolto dal segreto impenetrabile della Camera di consiglio (radici).

§.5) variabili teoriche dello scenario della decisione.

Tutti noi, sin dalle nostre prime esperienze di decisione, siamo in grado di renderci agevolmente conto che *ogni sentenza*, anche quella del giudice monocratico, si muove su di un *terreno personologico ed emozionale, pressoché irripetibile*, circostanza questa che, accoppiata alla segretezza, che vincola ogni atto della deliberazione in Camera di consiglio (art.125.4 C.P.P.), rende difficile

²⁹ F. CORDERO (1966, 1993), Procedura penale, Giuffrè ed. 1966 e 1993.

la trasposizione esterna delle interazioni connotative e di quelle specifiche del giudicare assieme.

L'importanza, anche inconscia, di tali fattori di condizionamento e variabilità è stata oltremodo sottovalutata e solo in questi ultimi tempi ³⁰ si sta prendendo faticosamente atto che essi, laddove calati nel diversificato interagire delle deliberazioni, senza i filtri della misura e della professionalità, possono creare condizioni di ingovernabile turbolenza, oppure rischiano di produrre, quanto meno, l'impressione di un basso profilo nei risultati di giustizia.

Per praticità se ne propone il loro elenco, senza soffermarsi nella loro analisi³¹, precisando che il loro accorpamento non risponde a criteri sistematici, ma soltanto ad una personale esigenza espositiva, e che averne individuate nove, altro non è che una contingente convenzione narrativa.

Viste dall'ottica interna di chi decide, queste paiono essere le nove *variabili della decisione*:

a) conoscenza o comunque applicazione corretta da parte del decidente delle dinamiche interattive dei microgruppi;

b) quadri differenziali della decisione monocratica rispetto a quella collegiale;

c) composizione esclusivamente togata oppure mista del Collegio deliberante;

³⁰P.CATELLANI (1992) Il giudice esperto, Il Mulino 1992; M.E.MAGRIN (1995), Psicologia della decisione giudiziaria, in Manuale di psicologia giuridica, a cura di A.QUADRIO e G. DE LEO, Led 1995; L.LANZA (1996), La valutazione delle prova in Corte di Assise, in Psicologia della prova, a cura di C.CABRAS, Giuffrè 1996; LANZA L.(1996), La variabile del genere nelle dinamiche della decisione in Corte di Assise, in Atti del convegno di Psicologia giuridica, a cura di L. de CATALDO NEUBURGER, Cedam, 1996. LANZA L. (2001), La corporeità della vittima: un mediatore nelle decisioni delle Corti di Assise, in Dal corpo della vittima al corpo del condannato, (a cura di) J. Birkhoff, A.Francia, G. Armocida, Erga ed. Genova 2001; LANZA L. (1996), La testimonianza nei delitti di competenza della Corte di Assise, in Psicologia e psicopatologia della testimonianza (a cura di C. SCHENARDI) Ed. Sapere,1996; RUMIATI (1990), Giudizio e decisione, il Mulino 1990; L. De CATALDO NEUBURGER (1989) (a cura di), La psicologia per un nuovo processo penale, "sentencing" e psicologia della decisione, Cedam 1987; L.De CATALDO NEUBURGER (a cura di), Psicologia e processo: lo scenario di nuovi equilibri, Cedam 1989

³¹ sulle variabili che rischiano di condizionare i processi di persuasione e convincimento del giudice, monocratico e collegiale, nonché sulle dinamiche della decisione in Corte di Assise, cfr.: LANZA L. (1994), Gli omicidi in famiglia, Le dinamiche della decisione in Corte di Assise, con prefazione di G. CONSO, Giuffrè 1994. Lanza (1997), Il percorso della decisione, Postfazione di un giudice, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio ed.. Lanza (1997), La valutazione della prova nei delitti intrafamiliari, in I delitti intrafamiliari, a cura di C. SCHENARDI, ed. Sapere Padova. Lanza (1997), Le interferenze degli stereotipi e dei pregiudizi nei processi decisionali nei reati di sessualità violenta in danno di minori, in Processo penale ed abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Cedam 1997. LANZA (1998), Le vittime del processo, in Questione giustizia, anno XVII, n.1,1998. LANZA (1998), Tra accusa e difesa, come si persuade il giudice, "Arte della persuasione e processo", (a cura di TRAVERSI A.), Giuffrè. LANZA (1998) Il sistema di influenze motivazionali nella dinamica della credibilità del collaboratore di giustizia, con DE LEO G., in Documenti Giustizia, 1998 n.1-2. LANZA (2000), Telecamere nel processo penale, una variabile nella decisione? La forza dei media nel processo penale in corte di assise. In Studi in ricordo del prof. G. Domenico Pisapia, vol. III (a cura di) A. CERRETTI, Giuffrè 2000. LANZA (2001), Prefazione, in Modi dell'esame e del controesame, di D. CARPONI SCHITTAR e L. HARVEY, Giuffrè Milano.

d) stile di conduzione del processo e della Camera di consiglio ad opera del Presidente;

e) omesso rispetto delle regole di priorità nell'ordine di manifestazione delle opinioni da votare;

f) criteri non codificati della gestione dell'incertezza e trattazione del pensiero minoritario-divergente;

g) stacco cronologico, emozionale e probatorio tra giudici di merito di primo e secondo grado;

h) personalità del decidente (cultura, ideologia, esperienza e storia di vita)³²;

i) gravità dell'imputazione, qualità dell'imputato o della vittima, livello di professionalità ed autorevolezza delle difese delle parti o dei rappresentanti dell'Accusa, interesse dei media ai risultati del processo.

§.6) normalità e fisiologia della motivazione.

Stabiliti i contesti e gli scenari dell'azione penale e la **funzione di garanzia logica della motivazione**, pur nei personalismi e nelle soggettività dell'estensore³³, va ora convenzionalmente indicata la linea di confine tra fisiologia e patologia della motivazione.

La motivazione fisiologica, normale, dovrebbe essere teoricamente quella che, per il suo grado di accettabilità e definitiva persuasività, è condivisa da tutte le parti del processo, al punto che nessuno formalmente se ne duole.

In realtà è notorio che le ragioni per cui le nostre sentenze si impugnano o non si impugnano hanno molto poco a vedere con una oggettiva loro ragionevolezza, ma spesso hanno a che fare con fattori estemporanei e casuali, quali: la disponibilità economica dell'imputato; la copertura di parcella garantita o meno dallo Stato; la cocciutaggine e la presenza processuale della parte civile, nelle ipotesi in cui essa non può impugnare, e così via.

In ogni caso, va considerata altrettanto normale e fisiologica quella motivazione che, sottoposta al controllo del giudice di merito in appello e di quello di legittimità in cassazione, per la sua appagante evidenza (A.Rossi) risulta indenne da vizi che turbano l'armonia e la coerenza narrativa delle argomentazioni usate per la decisione.

L'operazione logica del giudice, che costruisce progressivamente la motivazione scritta del provvedimento deliberato, consegue pertanto ad un'acquisita certezza morale³⁴, la quale si determina, una volta raggiunta la persuasione della verità, tenuto conto di alcune regole di base³⁵:

³² cfr. GIUSBERTI F.(1995) Forme del pensare. Immagini della mente. Bollati Boringhieri - 1995

³³ cfr. in termini IACOVIELLO F.M. (1997), La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Pregiudizio ed orgoglio del giudice, Giuffrè 1997.

³⁴ C.PERELMAN, L.OLBRECHTS-TYTECA (1966), Trattato dell'argomentazione, con prefazione di N.BOBBIO, Einaudi 1966

³⁵ P. SARACENO (1940), La decisione sul fatto incerto nel processo penale, Cedam 1940

- a) nessuna prova, per quanto pregevole e rassicurante, contiene in sé la garanzia scientifica della sua perfetta coincidenza con la verità, essendo notorio che la **verità** è sempre più estesa della capacità umana di fornirne la prova (cfr. richiami: Parte, I, §.2);
- b) **il convincimento del giudice** non è fatto di sola ragione e di operazioni logiche, essendo ineliminabile l'intrusione di altri elementi personali e soggettivi tipici di chi giudica (le variabili della decisione);
- c) **la certezza** comincia dove si perde la coscienza della probabilità e si attenua sino a spegnersi la forza delle ipotesi alternative;
- d) **l'accertamento della realtà consiste nell'accettazione dell'ipotesi enormemente più probabile dell'ipotesi alternativa**, la quale ultima, pur di gran lunga improbabile, rimane pur sempre possibile, tenuto conto che, da un punto di vista rigorosamente razionale, le probabilità contrarie non possono mai ridursi allo zero³⁶.

§.7) La stesura della motivazione come comunicazione-giustificazione razionale del dispositivo deliberato.

Conclusa la fase della deliberazione collegiale (segreta ex art.125.1 n.3 C.P.P.) e messe in decisione, nell'ordine rigoroso dell'art.527 C.P.P., le questioni preliminari, quelle processuali ed il merito, pubblicata la sentenza ex art.545 C.P.P., mediante la lettura del dispositivo, sorge la necessità della stesura della *motivazione* intesa appunto come giustificazione razionale del dispositivo che è stato deliberato e come contenuto-requisito essenziale della sentenza ex art.546.1, lettera sub e).

Ad una prima frettolosa indagine, sembrerebbe che la *redazione della motivazione*, in quanto "atto successivo alla deliberazione ed esecutivo della stessa", sia evenienza che esuli dagli schemi psicologici della decisione. In realtà è proprio nella *fase della scrittura* dei motivi in fatto ed in diritto della decisione che viene esaltata o disgregata la concreta funzionalità dei linguaggi (da unanimità o da maggioranza) espressi nel Collegio decisorio, con le conseguenti ricadute in tema di patologia.

Se è vero l'assunto (Borutti 1996) che **un fatto è compreso quando, chi lo ha capito, è in grado di spiegarlo**, ne deriva che il Giudice, nella spiegazione che propone nella motivazione, deve essere in grado di *dimostrare in modo adeguato quattro aspetti*:

³⁶ Sulle azioni statisticamente improbabili e su quelle inverosimili, va ricordato, quanto sostiene in proposito GUICCIARDINI (1483-1540, Ricordi, Utet, Torino 1970): "infinite sono le varietà delle nature e dei pensieri degli uomini; però non si può immaginare cosa né si stravagante né si contro ragione che non sia però secondo il cervello di alcuno. Per questo, quando sentirete dire che altri abbia detto o fatto cosa che non vi parrà verosimile né che possa cadere in concetto d'uomo, non ve ne fate leggermente beffe, perché quello che non quadra a te, né al senso comune degli altri, può facilmente trovare a chi, quanto o tanto, piacerà o parrà ragionevole".

- a) di aver compreso ciò che le parti, pubblica e privata, hanno cercato di argomentare;
- b) di aver considerato tutto il materiale probatorio espresso nel processo dai mezzi di prova e dai mezzi di ricerca della prova, anche nelle difformi letture date dalle parti;
- c) di aver scelto, tra le diverse alternative proposte, quella dotata di maggior credibilità sotto il profilo dello stretto diritto e della logica, e della maggior resistenza agli eventuali successivi controlli di merito e/o di diritto;
- d) di esprimere, innanzitutto, soltanto i convincimenti propri dell'intero collegio deliberante.

§.8) la motivazione come linguaggio: scrittura e tecniche dell'argomentazione.

E' il tema, fino a qualche anno fa³⁷ ancora poco studiato, che vede nel *processo un evento linguistico e comunicativo culturalizzato e complesso* (BELLUCCI 1995)³⁸ nel quale si intersecano e si combinano pluralità di elementi a sviluppo irregolare:

³⁷ vedi ora il pregevole manuale BELLUCCI P. (2002) *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Utet 2002. BELLUCCI P. (1995), *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Università di Firenze, 1995. BELLUCCI P. *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Utet 2002. BELLUCCI P., 1994, *Note di sociolinguistica giudiziaria*, in AA.VV., *Studi in onore di C.A. Mastrelli*, Università degli Studi di Firenze, *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 1*, pp. 35-46. BELLUCCI P., 1995a, *Che lingua parla la mafia?*, «Narcomafie», 2 (febb. 1995), p. 13. BELLUCCI P., 1995b, *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 6, pp. 1-14. BELLUCCI P., 1996, *Le intercettazioni ambientali 'in senso stretto': appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in F. FEDI, A. PAOLONI (a cura di), *Caratterizzazione del parlatore. Atti delle VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.)* (Roma, 23-24 nov. 1995), Fondazione Ugo Bordoni, Roma, pp. 127-133. BELLUCCI P., 1997a, *La lingua 'in divisa'. I verbali nella pratica giudiziaria*, in AA.VV., *Studi Linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi*, Università degli Studi di Firenze, *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 4*, pp. 39-54. BELLUCCI P., 1997b, *Risposta al Quesito n. 3, «La Crusca per voi»*, Accademia della Crusca, Firenze, 15, pp. 6-7. BELLUCCI P., 2002, *La lingua, la legge, la professione forense, «La Crusca per voi»*, Accademia della Crusca, Firenze, 24, pp. 5-7. BELLUCCI P., 2004, *La linguistica giudiziaria*, in L.M. SAVOIA (a cura di) *Progetto M@rte – Semilavorati Multimediali – Manuale di linguistica*, [Il Progetto M@rte è un progetto della Regione Autonoma di Sardegna e del MIUR], De Agostini Iniziative Speciali, Milano, Edizione intranet per le scuole coinvolte nella sperimentazione. BELLUCCI P., in preparazione, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Prefazione di T. DE MAURO, UTET-Libreria, Torino. BELLUCCI P., ANTOGNOLI S., CARMIGNANI B., GRIMALDI M. 1998, *Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), *La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXXIX Convegno della Società di Linguistica Italiana (Malta, 3-5 nov. 1995), SLI 40, Bulzoni, Roma, pp. 226-268. BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1994, *Trasmettere i processi, «Italiano & Oltre»*, IX, 3, pp. 166-170. BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1997, *Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio*, in AA.VV., *Gli italiani trasmessi: la radio. Incontri del Centro di studi di grammatica italiana* (Firenze, Villa Medicea di Castello, 13-14 maggio 1994), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 237-350. BELLUCCI P., PALMERINI M., 2004, *Processi penali: la prova si forma oralmente in dibattimento, ma si deposita nella trascrizione agli Atti*, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 14, pp. 73-122.

³⁸ BELLUCCI P. (1995), *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Università di Firenze, 1995.

- a) *il linguaggio parlato*³⁹ che si pone come il valore determinante la fase dibattimentale;
- b) *il linguaggio gestuale*⁴⁰ che nello scenario processuale si propone come un rafforzamento delle dinamiche interazionali e delle percezioni e convincimenti reciproci;
- c) *il linguaggio scritto*⁴¹ come elemento riassuntivo finale che sancisce, con la motivazione scritta, la percezione del giudice (degli atti, delle azioni, e dei comportamenti processuali dei protagonisti dell'azione penale esercitata), che viene così ad assumere collocazione e forza significativa nella coordinata successione del progressivo convincimento di colui che scrive, per dare esterna ragione del pensiero di chi (giudice singolo o collegiale) ha deliberato.

E' incontestabile che qualsiasi motivazione, intesa come spiegazione che viene esplicitata, è costituita da parole e locuzioni del linguaggio corrente e si sostanzia in una serie connessa di **proposizioni**, tra loro correlate, ma per loro natura **teoricamente falsificabili**.

In questo quadro, all'atto della stesura della motivazione, il **capo di imputazione**, come cornice ideale dell'accusa, va quindi verificato, mediante progressive falsificazioni⁴² al fine di validare l'ipotesi accusatoria, tenuto conto della regola di K. Lorenz il quale sostiene che, nell'edificio della conoscenza, l'ipotesi⁴³ è come un'impalcatura attorno alla casa: l'ipotesi si considera *fondata*, quando, tolti i supporti ed i ponteggi, la costruzione si regge da sola.

Va però rilevato che se il linguaggio scritto della motivazione finisce con l'essere il crinale del convincimento delle parti processuali, la sua importanza, anche lessicale, sintattica, grammaticale, non deve mai essere sottovalutata.

Particolare attenzione deve essere data alla cd **mono-referenzialità linguistica**, proprio per escludere "vaghezze semantiche" polisemie e sinonimie, o peggio ancora macroscopici errori definitivi (ad es.: se nella stessa sentenza si usa, indifferentemente per la medesima realtà, ora la locuzione di percosse,

³⁹ZACCURI G. (1997) La comunicazione verbale e non, Fattori comunicazionali nella prospettiva della decisione, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

⁴⁰ OPEN UNIVERSITY (1980), Mondadori,1980; Il comportamento comunicativo, Gestii, atteggiamenti, linguaggio, The Open University, Mondadori,1980

⁴¹ COMOGLIO P. (1997), Prova e lessico processuale, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura,1997 n.98.

⁴²IACOVIELLO F.M.(1997), La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Giuffrè 1997 AMODIO E. (1977), La motivazione della sentenza penale, in Enciclopedia del diritto, vol.XXVII, Giuffrè 1977.AMSTERDAMSKI S.(1981), Verificabilità/falsificabilità, in Enciclopedia Einaudi, vol.14, pagg.1011 e segg. MARCH G. e J.P. OLSEN (1988), Scelta organizzativa in condizioni di ambiguità, in S.ZAN (a cura di), Logiche di azione organizzativa, Il Mulino 1988. CALABRO' G., (1981), Vero/falso, in Enciclopedia Einaudi, vol.14, pagg.1032 e segg. CATTANI A. (1995), Discorsi ingannevoli, GB, Padova GULOTTA G. (1997),Verità e realtà processuale, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

⁴³ LORENZ K. (1974), L'altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza, Adelphi

ora quella di lesioni, oppure di sindrome nevrotica come infermità corrispondente ad una psicosi: non ci si deve quindi lamentare che la difesa di un imputato possa trasformare le tangenti" come prezzo della corruzione o della concussione in "risorse aggiuntive a disposizione del partito" ⁴⁴).

A proposito di **errori, camuffati di linguaggio corrente**, cui siamo ormai abituati (si pensi all'espressione di "reato penale" che viene sistematicamente utilizzata dalle TV anche di Stato), ricordo un gustoso passo di un autorevole esperto di logica matematica, Odifreddi⁴⁵, il quale segnala che chi, con riferimento al complesso delle accuse ad Andreotti parlava di "Teorema di Andreotti" o in passato ha parlato del "Teorema di Calogero" (per quanto concerneva l'autonomia padovana), dimostra un'ignorante confusione tra "assioma" che è una affermazione accettata per fede, e "teorema" che è invece una affermazione dimostrata con la ragione.

Dire che i giudici dispongono di un teorema – rileva Odifreddi - significa proprio sostenere l'esatto contrario di quello che l'espressione usata intendeva esprimere, e cioè che i giudici, proprio perché dispongono di un teorema, sono invece in grado di provare le loro accuse (cfr. infra: Parte II, § 8.a).

E' quindi evidente quanto rilevi nel processo-gioco formale, non solo la conoscenza minuta delle regole da parte di tutti i giocatori, e massimamente nel giudice, ma quale ruolo causale svolga *la corretta comunicazione verbale e scritta*⁴⁶, *non disgiunta dall'attenzione, in sede dibattimentale al linguaggio gestuale delle parti*⁴⁷.

Il tutto senza dimenticare che, come perspicuamente annota Luca Toschi⁴⁸, la retorica non è opera di cosmesi, è invece consapevolezza che i linguaggi servono ad esplorare (**inventio**), ordinare (**dispositio**) e a comunicare (**elocutio**) la realtà.

§.8.a) Le tecniche di argomentazione: il valore della forma e la forza della retorica come teoria dell'argomentazione persuasiva.

Nel protocollo di "esplorazione-ordine-comunicazione della realtà" è di estremo interesse una serie di **annotazioni sulla forma dello scrivere**, elaborate da Dionigi di Alicarnasso (storico e retore greco di età augustea), il quale era solito dire che ogni forma, con cui esprimiamo i nostri pensieri, sia in versi che in prosa, può essere armoniosa e produrre un senso di bellezza. Se invece la forma è trascurata e buttata giù a caso, guasta anche il valore del concetto.

Molti scelgono con cura espressioni belle e convenienti al loro argomento, ma, avendo dato loro un'armonia comune e priva di stile,

⁴⁴ l'esempio è riferito da Pier Camillo Davigo.

⁴⁵ ODIFREDDI P., Il computer di Dio, Cortina ed. 2000.

⁴⁶ FORZA A. (a cura di), Il processo invisibile, Le dinamiche psicologiche del processo penale, LANZA L., Il percorso della decisione, Marsilio ed. 1997.

⁴⁷ ARGYLE M., Il corpo e il suo linguaggio, studio sulla comunicazione non verbale, Zanichelli 1978.

⁴⁸ TOSCHI L. (1998), Retorica del linguaggio multimediale, in Arte della persuasione e processo, A. TRAVERSI (a cura di) Giuffrè

non hanno ottenuto alcun beneficio da quella loro fatica. Altri, invece, avendo usato parole di nessun conto ed umili, accostandole con grazia e saggiamente, hanno dato molta piacevolezza ai loro scritti.

Si potrebbe quasi dire -conclude Dionigi d'Alicarnasso- che la composizione sta alla scelta come le parole stanno al pensiero.

Infatti, come un bel pensiero non ha valore, se non gli si dà l'ornamento di un bel linguaggio, così non serve a nulla trovare un'espressione pura ed elegante, se non la si riveste anche di una appropriata armonia⁴⁹.

Occorre però ricordare con S. Agostino, che una cosa non deve ritenersi vera solo perché affermata con bello stile e detta con eleganza, nè, d'altro canto, deve ritenersi falso ciò che è raccontato in modo confuso, con parole disadorne o senza cura (S. Agostino, Confessioni), considerato anche che gli sciocchi amano ed apprezzano ciò che vedono nascosto sotto stravaganti parole, e finiscono col dare per vero quanto può dolcemente accarezzare l'orecchio, o si maschera di una sonora armonia (Tito Lucrezio Caro, 94-55 a.Ch., Confutazione di Eraclito, De rerum natura).

Richiamato ancora Einstein (1955) sul significato cangiante della parola "**verità**"⁵⁰, va in proposito ricordato il valore contingente delle proposizioni vere, utilizzando l'esempio citato da Popper sul colore del piumaggio dei cigni: tutti i cigni sono bianchi, però, ne basta uno solo, "nero" (black swan), per negare valore assoluto all'asserzione.

Circa la **verità processuale** nel nostro sistema, il diritto, come sostiene Giuseppe De Luca⁵¹, non solo disciplina il processo di conoscenza del fatto controverso, nel senso che il giudice deve servirsi di percezioni ottenute in determinati modi, ma impone anche al giudicante regole per la deduzione e quindi l'utilizzazione dei fatti così percepiti (art.191, 192 C.P.P.) e una decisione va considerata ragionevole solo se fondata sul rispetto delle regole del discorso (cfr. anche parte II, § 5 6 ed 8.a).

Nel giudizio "iuxta alligata e probata", quindi, l'accertamento della verità tende a perdere la sua componente soggettiva e trova la sua garanzia sostitutiva nel carattere neutro della conoscenza legale che garantisce, non solo la ragionevolezza, ma la oggettività del giudizio, depurato da ogni eventuale interferenza o contaminazione irrazionale.

In tale ottica, sono nate e sviluppate nei secoli le metodiche che regolano i protocolli di contraddittorio e la scelta progressiva di dati, utili e funzionali al conseguimento della definizione dell'azione penale e dell'accertamento od esclusione della responsabilità dell'accusato.

⁴⁹ DIONIGI DI ALICARNASSO, De compositione verborum, in Anthologium, a cura di N.TERZAGHI, Paravia ed.1954.

⁵⁰ Albert Einstein (Ulm 1879- Princeton 1955), Come io vedo il mondo, La ricerca scientifica.

⁵¹ DE LUCA G. (1990), Profilo storico del libero convincimento del giudice, in Quaderni del C.S.M., anno 7 n.50, 30 novembre-2 dicembre 1990.

In tema di tecniche dell'argomentazione, va sicuramente ricordato Stephen **Toulmin**⁵², un filosofo inglese e logico (1969), che ha individuato gli elementi che connotano un argomento convincente: per tale autore, la motivazione o esposizione dei motivi (o dati) è la vera base della persuasione reale ed è costituita da dati e fatti concreti, cui si accompagna il ragionamento che sta dietro la domanda o l'interrogativo funzionale.

Peraltro, attesi i limiti di questa esposizione, appare più opportuna una telegrafica rassegna delle sole tesi di **Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca**, autori di due fondamentali pubblicazioni in tema di retorica ed argomentazione.

Nel trattato dell'argomentazione del 1958 (di cui vengono qui indicati i numeri delle pagine di riferimento, nella versione italiana con la prefazione di Bobbio, Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca⁵³ creano le basi per una nuova retorica, chiarendo gli itinerari del concreto argomentare, spiegando diffusamente: il concetto e l'utilizzo della "analogia" (pagg.392 e 406); degli argomenti "d'autorità" (pag. 322); dell'argumentum ad hominem (pag.117), contrapposto alla "contestatio ad rem"; l'aspetto tendenzioso della presentazione (pag.134); il valore delle congiunzioni coordinanti: "e", "ma", "o", "perciò, dunque, quindi", "né" (pag.165) e di quelle subordinanti: "benché, quantunque, poiché, senza dubbio", queste ultime indicative della circostanza che si sono fatte alcune concessioni (pag.166); il meccanismo della "deprecatio", intesa a rafforzare il legame della persona con i suoi atti lodevoli ed indebolire quello con gli atti di cui essa è accusata, al fine di ottenere l'immagine di una persona degna di comprensione e di indulgenza (pag.334); la forza delle figure retoriche (pag.176); l'importanza della interrogazione retorica (pagg. 167 e 188); il peso delle forme verbali (presente, imperfetto, passato prossimo, passato remoto etc) ed il gioco narrativo (tutto al presente) della "ipotiposi" (pagg.177, 187).

In particolare tali due autori, nell'affermare che la scelta delle parole, per esprimere il pensiero, è eccezionalmente priva di portata argomentativa (pag.157), hanno ribadito:

1. la forza dei "legami di successione, e la loro rottura (pag.433); il nesso causale e l'argomentazione (pag. 277), considerate le massime di comune esperienza ed i proverbi, che condensano la saggezza di una data cultura e ne promuovono il progresso (pagg.157-175);
2. l'utilizzo della metafora (pagg. 179 e 420); la modalità espressiva assertiva (pag. 167), l'onomatopea e l'amplificazione 185;

⁵² TOULMIN, S. (1969). The Uses of Argument, Cambridge, Inghilterra: Cambridge University Press..

⁵³ CHAIM PERELMAN-LUCIE OLBRECHTS-TYTECA- Trattato dell'argomentazione, Einaudi 1966, titolo originale: Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, 1958, Presses Universitaires de France.

3. l'importanza dell'ordine espositivo e del metodo (pag.525), evidenziando nel costrutto narrativo "perifrasi", "sineddoche", "metonimie", "antonomasie", "prolessi o anticipazioni (pag. 183);
4. il disvalore della petizione di principio, la quale dà per scontato ciò che si vorrebbe dimostrare e così essa realizza un palese errore di argomentazione (pag.119) negli stessi termini della tautologia (pag.228) (cfr. amplius: Parte II, §.10).

Nella seconda opera, il solo Chaim Perelman⁵⁴, richiamato Kant, laddove tale autore distingue la "**persuasione**" (credenza provvista solo di un fondamento soggettivo) dal "**convincimento**" (credenza dotata di fondamento oggettivo) definisce la retorica (pag.49) come teoria dell'argomentazione persuasiva.

Perelman, affermato che la scelta delle definizioni e dei modelli è compito dell'argomentazione persuasiva (e lo stesso vale anche per la scelta del linguaggio), opera una netta distinzione tra "dimostrazione" ed "argomentazione".

La differenza di base tra "dimostrazione" ed "argomentazione" sta nel fatto che la prima è formale, deduttiva, basata su regole esplicite, priva di ambiguità, impersonale, acontestuale e mirante alla verità, mentre la seconda ha delle caratteristiche opposte (p. 21).

Una "**dimostrazione**" si basa quindi su assiomi certi e veri a priori, prescinde dall'uditorato e dai contesti (non rileva che gli assiomi siano o meno accettati dal pubblico, dal momento che questi sono sempre veri) e le conclusioni, salvo ragionamenti sbagliati, sono sempre vere, indipendentemente dalle opinioni dell'uditorio.

Nella "**argomentazione**", invece, non ci sono assiomi veri sempre, ma solo per lo più o comunque generalmente accettati (non universalmente) e le conclusioni a cui si arriva non possono prescindere dalle opinioni del pubblico, non sono impersonali.

In un'argomentazione retorica, in un ragionamento dialettico, le verità di solito non sono mai impersonali, ma sono "verità" tra virgolette, quasi mai universalmente accettate.

Non a caso, per Perelman, lo scopo di un'argomentazione non è quello di dedurre conseguenze da certe premesse, bensì quello di "suscitare od accrescere l'adesione di un uditorio alle tesi che si presentano alla sua approvazione"; l'argomentazione pertanto esige e presuppone un contatto fra la mente dell'**oratore** (P.M. difensore dell'imputato e parte civile) e quella dell'**uditorio** (nella specie l'uditorio specializzato dato dal Giudicante).

In tale scenario l'autore segnala quindi la dominante importanza:

a) **dell'ordine di trattazione degli argomenti**: ordine di forza crescente, dai più deboli ai più forti; l'ordine di forza decrescente fa concludere il discorso con gli argomenti meno validi (lascia una cattiva impressione); ordine nestoriano (l'argomento deve essere

⁵⁴ CHAIM PERELMAN, Il dominio retorico, retorica ed argomentazione, Einaudi 1981.

introdotto nel momento in cui produce il massimo dell'effetto) (pag. 159).

b) **dell'aspetto tendenzioso della presentazione**: per dare preminenza ad una realtà che presenta contemporaneamente due aspetti (bottiglia semivuota o semipiena) basta accentuare quello che si ritiene più funzionale ai propri fini; uomo= anima incarnata anziché corpo animato o viceversa (pag.58);

c) **dell'argomento per divisione**, viene considerato nelle tecniche argomentative, un argomento quasi-logico: es.: l'imputato non avendo agito né per gelosia, né per odio, né per interesse non aveva alcun motivo per uccidere (limite: attenzione a non saltare alcuna ipotesi (pag.63);

Si tratta quindi, a ben vedere, di una rielaborazione moderna dei canoni della retorica classica, ferma restando la regola, ribadita, che in qualunque metodica, intesa a creare consenso e adesione, **dimostrazione valida** è quella che in grado di garantire la verità della conclusione, a condizione che vi sia disponibilità a riconoscere la verità delle premesse, tenendo ben presente che **la verità** (anche quella processuale, argomentando dai disposti dell'art. 630 C.P.P. in tema di revisione), **non è un'area di sosta, ma un punto in movimento, teso alla dissolvenza delle opposizioni** (Cavalla, 2005)⁵⁵.

Il metodo retorico -osserva Cavalla- opera utilizzando premesse strutturalmente diverse da quelle delle scienze formali; nel suo caso non si tratta, infatti, di ipotesi ed assiomi, ma di "luoghi comuni": proposizioni del linguaggio comune caratterizzate dalla frequenza con cui appaiono nei discorsi e dalla probabilità, intesa come condizione transitoria di proposizioni plausibili, in attesa di accertamento.

§.9) stile espressivo e linguaggio usato nella redazione della motivazione.

Premesso che, secondo il grande filosofo Huizinga⁵⁶, ogni parola contiene un sapere, vanno opportunamente richiamate in proposito una serie di considerazioni di Massimo Gramellini sulla **parola scritta**: "nell'anarchia esistenziale in cui ci agitiamo, così ben espressa dal procedere sconnesso della neo lingua parlata, la parola scritta rappresenta ancora una ringhiera di regole minime a cui appoggiarsi per non cadere..... Scrivere impone dei limiti e costringe ad assumere uno stile: magari minimo, magari finto, magari esageratamente rigido o insopportabilmente complicato. Ma uno stile. Scrivere è intimità autentica, perciò aprire una lettera attenta alla privacy molto più che ascoltare una telefonata.

La parola scritta riordina le idee, persino a chi non le ha⁵⁷.

⁵⁵ CAVALLA F., Ragionare in giudizio, Pisa 2005; Retorica, processo, verità, Cedam 2005.

⁵⁶ HUIZINGA J., 1937, La crisi della civiltà, Einaudi, 1997; Homo Ludens Einaudi 1997.

⁵⁷ GRAMELLINI M., Volgarità dilagante. La parola scritta ci salverà, La Stampa 20 giugno 2006.

La motivazione della sentenza, come prodotto della cultura professionale di chi la esprime, è soggetta a tutte le **variabili** che si sono dianzi sperimentate per le dinamiche decisorie, peraltro essa si connota per un ulteriore tratto distintivo.

Infatti, mentre il **deliberare** (salvo il caso del giudice monocratico) è atto collettivo, il **motivare** è atto solitario (salvi i casi di direttive impartite al momento della deliberazione o di emendamenti successivi concordati).

A tali due note, che evocano i tratti della personalità e il solipsismo di filosofica memoria, seguono in una catena di consequenzialità: lo stile espressivo, la punteggiatura, i luoghi comuni, i modi ed i tempi verbali⁵⁸, le clausole di stile e tutto quel corredo di individualismi che rendono personale, non solo il linguaggio parlato, ma anche il linguaggio scritto, pur nato da codici linguistici di natura tecnica.

Quello che però dalla sentenza deve emergere, non è tanto il bello stile di chi porge le argomentazioni, ma invece la *rigorosa aderenza alle tematiche della responsabilità*, senza viraggi in terreni non consentiti od inammissibili interventi di pedagogia sociale o di rimprovero etico, nè tanto meno, per i giudici di merito, "ostentate esigenze" di fare dottrina o mirabile giurisprudenza oppure decisioni esemplari⁵⁹.

La sentenza deve essere "*controllabile*"⁶⁰ sulle articolazioni elementari suggerite dall'ordine storico e giuridico prospettato dall'art.129 C.P.P. ed il "*controllo concreto*" va svolto sulle espressioni e le realtà che ruotano attorno al binomio fisiologico "*accusato-imputazione*" in relazione a ciò che deve essere oggetto di prova ex art.187 C.P.P..

Da ultimo, va annotato che per il giudice penale non è esplicitato il tassativo divieto del comma 3° dell'art.118 disp. att. C.P.C, concernente la citazione di autori giuridici ("*In ogni caso deve*

⁵⁸ l'uso del presente nella descrizione di un fatto (ipotiposi) viene considerato dai retori come il tempo che rafforza appunto il "sentimento di presenza" e di vivezza nella narrazione, cfr. PERELMAN-OLBRECHTS op. ult, cit..

⁵⁹ Da segnalare in termini quanto scriveva nel 1833 ADEODATO TURCHI, vescovo di Parma (vol. XVII, pag. 75, G. Antonelli ed. Venezia 1833): "La giustizia si raggira sopra dei fatti e questi han bisogno di essere rischiarati: la giustizia non deve mai portarsi all'eccesso e deve essere temperata dall'indulgenza. Quegli adunque sarà un buon giudice, che sarà costante nel vivere attaccato alle regole della giustizia, prudente nel discernere la verità o la falsità dei fatti che si presentano, buono per saper tollerare le debolezze e le miserie dei ricorrenti. La costanza sostiene la giustizia, la prudenza la applica, la bontà la modera. Sarà quegli un buon giudice, colui che unirà ai lumi profondi un'integrità superiore ad ogni sospetto. Incapace di convertire le più chiare questioni in problemi oscuri e difficili, d'alterare la semplicità delle leggi con sottili interpretazioni, di credersi abile a misura che trovasi ingegnoso e fecondo nell'inventare temperamenti che snervano la forza e il vigor delle leggi. Di questa integrità il più stabile fondamento è il puro disinteresse, non quello soltanto che ricusa i regali e per sé e per gli altri, ma quello ancora che dispregia l'ambizione, il favore, la gloria umana, il desiderio fin anche di essere applaudito e lodato nella propria integrità".

⁶⁰ in termini vds. COMANDUCCI P.(1992), Assaggi di metaetica, Il ragionamento giuridico, Giappichelli 1992; BARILLI R.(1976), Corso di retorica, L'arte della persuasione da Aristotele ai giorni nostri, Mondadori; TRAVERSI A.(1995), La difesa penale, Tecniche argomentative e oratorie, Giuffrè; HOY D.C. (1997), Il circolo ermeneutico, Il mulino; MEYER M. (1997), La retorica, Il mulino.

essere omessa ogni citazione di autori giuridici); trattasi però, all'evidenza, di una banale omissione la cui carenza non legittima certo l'estensore di motivazioni penali al richiamo nominativo di accreditati od ignoti "autori giuridici".

In ogni caso è bene che l'estensore della sentenza, come prodotto linguistico, faccia riferimento ad alcune **cautele espositive** egregiamente espresse da Quintiliano (35-95 d.C.) nel libro X delle *Institutiones oratoriae*.

L'autore, nel trattare della facilità di parola ("de copia verborum"), chiarisce che la "brevitas sallustiana" è la più adatta, tanto per un ascoltatore-lettore attento ed erudito, quanto per un giudice immerso in altri pensieri e assai spesso poco colto ("apud iudicem occupatum variis cogitationibus et saepius ineruditum"), invitando comunque l'oratore a non seguire il piacere della folla ignorante ("voluptas multitudinis imperitae").

Quanto alle **correzioni** ("de emendatione"), Quintiliano precisa che la penna non lavora di meno quando cancella ("stilum non agit minus cum delet"), a condizione però che la lima pulisca e non distrugga il lavoro ("lima poliat, non exterat opus").

Per ciò che attiene alla **scelta delle parole**: sicuramente alcune sono più appropriate ("magis propria"), altre più belle ("magis ornata"), altre più significative ed efficaci ("plus efficientia"), altre più espressive ("melius sonantia"), altre dotate di maggior eleganza ("gratia verborum"), ma è il contesto che deve indicare la loro opportuna collocazione.

Fare attenzione quindi: l'eloquenza efficace ("vis orandi") non deve trasmodare nella facondia verbale del ciarlatano ("volubilitas circolatoria"), né le parole debbono essere proposte per soddisfare il piacere di una massa di incompetenti ("verba composita ad voluptatem multitudinis imperitae"), ma devono essere mirate al tipo di uditorio.

Non si deve poi mai dimenticare che lo scrivere, ciò che successivamente verrà letto, impone ed esige maggior attenzione per quello che si narra, perché la lettura non scorre, nè si allontana come l'impeto di un'arringa.

Sulla **tecnica di composizione** ("ratio componendi") - prosegue Quintiliano - va usata cautela per l'ispirazione immediata nello scrivere, la quale può diventare un vizio narrativo tipico di coloro che scrivono improvvisando seguendo la foga dello stimolo immediato ("scribunt ex tempore, sequentes calorem atque impetum"). Ben venga poi l'improvvisazione ("facultas extempore dicendi") purchè si tenga sempre il filo del discorso ("via dicendi"), senza rapporti circolari di implicazione reciproca⁶¹ che comportano una regressione all'infinito (Sartori, 1999).

⁶¹ SARTORI G., *Homo videns*, Laterza 1999, per evidenziare tale rapporto di circolarità, ricorre all'esempio "uovo-gallina", rilevando che di per sé il rapporto tra uovo e gallina è un rapporto circolare che comporta, in logica, una regressione all'infinito: se non ci fossero galline non nascerebbero uova così come, viceversa, senza uova non nascerebbero galline. Il che non toglie che il ciclo della vita ricominci ogni volta dall'uovo. Se non cerchiamo un

inizio originario nella notte dei tempi, ma vogliamo soltanto fermare inizi di ciclo, allora va bene piazzare il "cominciamento" dall'uovo.

PARTE SECONDA

§.1) Le concretezze e le questioni della motivazione.

Tanto premesso, ci si può ora addentrare nelle concretezze della motivazione, distinguendo bene tra "motivi del singolo giudice" i quali, facendo parte di quel mondo sotterraneo delle radici, raramente vengono esplicitati, e "motivazione", come prodotto convenzionale, esterno e graficamente scritto.

La motivazione, come "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata" (art.544.1 ultima parte e 546.1, lettera sub e) C.P.P.) e la trattazione delle tematiche del controllo, interno ed esterno, che essa presuppone, esigono come criterio gnoseologico preliminare che colui che ha il compito di motivare sappia a chi il suo "dire" dovrà essere diretto.

Ma chi è il destinatario della motivazione del giudice ?

Non dovrebbe essere infatti indifferente, sul piano della tecnica espositiva, che la motivazione (la chioma esterna dell'albero sorretta dal tronco del dispositivo) si rivolga:

- agli altri membri del Collegio;
- esclusivamente, all'imputato e al suo difensore in caso di condanna;
- ovvero alla parte pubblica in caso di negazione della sussistenza dell'ipotesi accusatoria;
- al giudice superiore di merito o legittimità;
- o residualmente al "quavis e populo", cittadino interessato alla corretta amministrazione della Giustizia, tenuto conto che la Giustizia ex art.101 della carta costituzionale è amministrata proprio in nome del popolo.

In realtà, una lettura pragmatica dei meccanismi di impugnazione, al di là delle evidenze che imporrebbero di scrivere la motivazione per il "reo", consente tranquillamente di concludere che nella motivazione, ogni parte, privata o pubblica, deve trovare la sua personale e controllabile risposta, nelle ragioni della sentenza del giudice la quale, come decisione conclusiva, interferisce sullo spazio vitale delle parti private o su quello funzionale della parte pubblica.

In buona sostanza e conclusivamente, la motivazione come giustificazione ha sicuramente pluralità composita di destinatari, ma se vi è in essa chiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità e della logica, ogni *lettore* riuscirà a trovare in essa la sua ragionevole nicchia di convincimento.

Chiarito quindi il falso problema del destinatario, le modalità del motivare non sono tuttavia lasciate alla discrezionalità di chi scrive, posto che costui (stiamo ovviamente parlando di organi collegiali):

- a) deve rispettare le indicazioni che eventualmente il Collegio gli abbia imposto a fondamento dei singoli punti della decisione;
- b) deve garantire alla motivazione, nel suo complesso e nei singoli punti di essa, una catena persuasiva di non interrotte sequenze logiche di giustificazione. e di finale coerenza complessiva, nei termini dell'avvenuta discussione camerale;

c) può tener conto degli schemi motivazionali proposti dalle parti (Rossi 1996 e Laudi 1996⁶²).

§.2) Il collegio decisorio come microgruppo sociale, la designazione dell'estensore ed i contrasti sulla redazione della motivazione.

La sentenza, come prodotto formale di certezze, e come esito ragionevole e persuasivo del trattamento delle informazioni processuali, non è indifferente al tipo di organo che la produce, e, all'interno dello stesso organo, risulta sensibile alle concrete dinamiche ed interazioni che ivi si determinano.

Ciò impone una piccola premessa teorica sulle connotazioni che esprimono l'entità decisoria collegiale, considerato che qualsiasi collegio penale, che decide in Camera di consiglio, si costituisce in termini psico-sociali come *micro-gruppo*⁶³, nel senso che:

- a) esso dà vita, in un luogo ben preciso e per tempi e finalità limitate, a delle *relazioni interpersonali osservabili* (Brodbeck);
- b) le persone che lo formano producono tra loro *relazioni significative ipercontestualizzate*, le quali cessano con la messa ai voti delle diverse opinioni, oppure con il consenso unanime sui fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, nonché sui fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità dell'imputato, alla determinazione della pena per il condannato o per l'irrogazione di una misura di sicurezza;
- c) le persone che vi interagiscono, al limitato effetto decisorio, devono condividere e rispettare un *modello normativo* (Newcombe): nella verifica della sussistenza dei fatti, nella decisione circa l'inquadramento legale della fattispecie, nell'attribuibilità del fatto-reato all'azione dell'accusato;
- d) le stesse persone inoltre, non avendo alcun altro modello di riferimento, finiscono con il produrre, con un fenomeno di "autopoiesi", delle *micro-regole di convivenza decisoria*, destinate però a variare in relazione alle persone che di volta in volta strutturano e modellano la concreta entità di gruppo (si pensi ad es., *all'interno della camera di consiglio*: al consenso od al divieto di fumare mentre si delibera, alle abitudini circa la pausa caffè o pausa pranzo, alla possibilità

⁶² ROSSI A. (1996), Argomentazione e persuasione: dalla riflessione teorica alla prassi, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996, LAUDI M.(1996), La rethorica del processo: tecnica della requisitoria, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996.

⁶³ sui gruppi, vds. I gruppi sociali, l'influenza degli altri sul comportamento del singolo, The Open University, Mondadori,1980; Il comportamento comunicativo, Gestì, atteggiamenti, linguaggio, The Open University, Mondadori,1980; J.KLEIN (1966), Sociologia dei gruppi, Einaudi 1966; A.K.C. OTTAWAY, Apprendimento attraverso l'esperienza di gruppo, Armando,1970; R.F. BALES, Interaction process analysis, Addison-Wesley, Reading, Mass.1950; N. MAIER, Problem solving, Discussion and conferences, MacGraw-Hill, New York, 1963

di ricevere comunicazioni da parte della Cancelleria mentre è in corso la decisione etc.);

- e) le persone del collegio decidente in sede penale, hanno infine nel *Presidente un capo formale sui generis*, nel senso che costui, pur disponendo di poteri ordinatori e quindi essendo in tale ottica un "primus", è, all'atto della manifestazione del voto, un semplice "pari";
- f) tale gruppo poi, così costituito, per la sua funzionalità abbisogna di codici di comunicazione che sono offerti non solo dal *linguaggio comune*, ma dal *linguaggio tecnico, specifico delle norme*, della cui applicazione si controverte. E' evidente che i due linguaggi non costituiscono alcun ostacolo nei collegi di giudici togati, mentre invece, nei collegi a composizione mista (Corti di assise, tribunali per i minorenni, Magistratura di Sorveglianza) essi evidenziano, a seconda dei criteri di nomina del giudice laico, una serie non indifferente di problemi.

Su queste premesse teoriche, è normale che una decisione (anche in singoli punti e capi della sentenza) non venga condivisa da qualcuno dei componenti il collegio e, tale situazione, agli effetti della concreta *attribuzione della stesura della motivazione*, crea qualche problema, soprattutto laddove si tratti di assegnare la redazione della motivazione al giudice minoritario (anche se non dissenziente nelle forme dell'art.125.5 C.P.P.).

Ulteriore problema è quello dell'eventuale risoluzione dei *contrastanti tra Presidente e Giudice estensore* sull'intera struttura argomentativa o su singole parti della redazione della motivazione.

L'attuale codice di rito infatti non prevede, a differenza del codice di procedura civile, che la sentenza sia di regola affidata nella sua stesura al giudice che ha espresso voto conforme alla decisione: da ciò consegue che solo ragioni di intuibile opportunità, ma anche di "tenuta psicologica della sentenza deliberata" sconsigliano l'attribuzione del compito di argomentare a chi, sui risultati della discussione in camera di consiglio, non era d'accordo in quanto di diversa e subvalente opinione.

Ma a chi compete la designazione del giudice estensore, in materia civile ed in materia penale? Nei due codici di rito infatti non vi è, sul punto, piena sovrapposibilità come si evidenzia dal raffronto sinottico tra art.118 disp. att. C.P.C e 154 norme att. C.P.P. 1989.

L'art 118 Disp. Att. C.P.C..in tema di motivazione della sentenza dispone al IV comma che la scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal Presidente tra i membri del Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

L'art. 154 Norme Att. C.P.P. 1988 stabilisce in punto di redazione non immediata dei motivi della sentenza:

1 comma.: Il Presidente provvede personalmente o designa un estensore tra i componenti del Collegio.

2 comma: Se sorgono questioni sulla motivazione, il Presidente né dà lettura al Collegio che può designare un altro estensore.

Il raffronto comparativo delle due norme è di tutta evidenza:

- *in materia civile* è il Presidente che sceglie l'estensore, e, quindi, anche il "nuovo estensore" della sentenza, laddove sorgano questioni sulla motivazione.
- *in materia penale* invece è il Collegio, nuovamente riunito e non il singolo Presidente che designa il "nuovo estensore".

Ma chi può essere il nuovo estensore? certamente un altro giudice del Collegio, negli organi a composizione esclusivamente togata; ma se il Collegio è a composizione mista? può essere "nuovo estensore" anche un giudice onorario del Tribunale per i Minorenni o della Sezione per i minorenni della Corte d'Appello?

La legge nulla dice per gli organi minorili, a differenza invece di quanto avviene per le Corti di Assise la cui legge di riordinamento (287/51) all' art. 40 ultimo comma ha così testualmente stabilito: "la sentenza è, di regola, compilata dal Presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal Presidente, dall'estensore e dal cancelliere". La soluzione praticabile, avuto riguardo alla pochezza dei numeri, sembra però essere quella che consente l'attribuzione della redazione dei motivi anche ai componenti non togati del collegio.

Quanto ai contrasti tra Presidente e Giudice estensore sull'intero impianto argomentativo o su singole parti della redazione della motivazione va rilevato che, una volta redatta la minuta della sentenza, il nuovo codice di rito prevede (art.154.2 norme att. C.P.P.), come già detto, che se sorgono "questioni sulla motivazione" tra l'estensore ed il Presidente, solo il Collegio, laddove il contrasto permanga, ha potere di indicare il nuovo estensore.

A questo punto però può verificarsi una paradossale situazione negli organi a composizione aritmeticamente pari (Corti di Assise di primo e secondo grado e Tribunali per i minorenni) nel senso che sulla individuazione del nuovo estensore vi sia manifestazione eguale di voto (2 contro 2 o 4 contro 4): situazione questa non prevista dal legislatore, nè solubile col ricorso a principi quali il "favor rei", di nulla significanza come criterio di soluzione, oppure quello del prevalere dell'opinione paritaria nella quale ha trovato espressione il voto del Presidente, principio che non ha diritto di cittadinanza in materia penale.

§. 3) Apprezzamento tardivo dell'errore in fatto o in diritto all'atto della stesura della motivazione.

Può accadere che, deliberata collegialmente la sentenza, nella redazione della relativa motivazione, l'estensore si renda conto di un errore⁶⁴ in fatto od in diritto o di una omissione, non avvertiti nel corso della Camera di consiglio: in tal caso qual è il comportamento dovuto dell'estensore, Presidente o non Presidente?

Non c'è dubbio che una corretta concezione della collegialità (intangibile il dispositivo) imponga all'estensore la richiesta di una

⁶⁴ RUMIATI R.(1990), Giudizio e decisione, il Mulino 1990. RUMIATI R. (1997), Meccanismi ed errori sistematici nelle decisioni, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

nuova convocazione del Collegio cui dovrà essere prospettata la problematica, con conseguente formazione su di essa di una nuova deliberazione, la quale tenga conto della diversità delle informazioni utilizzate per deliberare.

Se l'estensore invece, "rimedia" l'argomentazione⁶⁵, inventando una soluzione senza il conforto degli altri deliberanti, ci troviamo di fronte ad una criticabile scelta personale, a mio avviso, nei casi più gravi, suscettibile di rilievo disciplinare.

§.4) Le fallacie intenzionali del giudice: motivazioni suicide o perplesse.

Concluse le indicazioni formali sulla motivazione ed i suoi contenuti, si possono ora delineare due grandi categorie di vizi della motivazione: a) **le patologie intenzionali**, frutto di una scelta, meditata, di creare consapevolmente disarmonia tra dispositivo e tenore della motivazione (sentenze suicide o alternative perplesse); b) **le patologie accidentali**, che ricomprendono tutti gli errori dovuti ad erronea interpretazione o disapplicazione di norme sostanziali o procedurali, la mancata assunzione di prove decisive, la mancanza o la manifesta illogicità del corpo motivazionale.

Le motivazioni intenzionalmente perplesse o suicide sono quelle che si segnalano per il loro peculiare profilo illusorio ed ingannevole, tale da togliere al corpo motivazionale la qualità di efficace documento giustificativo del giudice.

Siffatte motivazioni costituiscono, se volontarie, tracce processuali non consentite di dissenso, dato che con esse il giudice estensore viene meno ad uno dei principi cardine della collegialità, quale quello che gli impone il dovere (non solo morale) di rispettare con lealtà la deliberazione della maggioranza.

Se ciò non avviene perché di proposito l'estensore vuole, in modo consapevole e distruttivo, far valere surrettiziamente in motivazione la sua "dissenting opinion", che sia stata neutralizzata dal deliberato della maggioranza, o per altre non espresse ragioni, tale comportamento può realizzare ricorrendone i profili soggettivi ed oggettivi, quoad minus, gli estremi di un illecito disciplinare.

Ecco perché ritengo, se non necessario, almeno consigliabile, soprattutto nei collegi misti, quando la decisione non è stata unanime, la lettura della motivazione ad opera dell'intero collegio, prima del suo formale deposito.

In tal modo si possono prevenire reazioni dei soggetti non estensori, i quali hanno così modo di "riconoscersi", non solo nel dispositivo (il tronco dell'albero), ma anche nella motivazione (la chioma), come prodotto naturale di un collettivo confronto decisorio (le radici).

⁶⁵ MAC CORMICK. N.(1987), L'analisi del ragionamento giuridico, Torino 1987.

MAGRIN M.E (1995), Psicologia della decisione giudiziaria, in Manuale di psicologia giuridica, a cura di A.QUADRIO e G. DE LEO, Led 1995.

MAIER N.(1963), Problem solving, Discussion and conferences, MacGraw-Hill, New York, 1963.

Tale comportamento inoltre, nell'ingegneria dei controlli interni, toglie al giudice estensore il rischio di motivare, scrivendo, senza confronti, avendo egli invece deliberato collegialmente.

Sul tema tipico delle **false motivazioni di sentenza** esiste mezzo secolo di interventi dottrinari dei più illustri penalisti dell'epoca.

Cito per tutti Calamandrei⁶⁶, il quale, a proposito del processo Mulas (una sentenza con dispositivo di assoluzione e sostanziale motivazione di condanna), ricollega le **sentenze suicide**, in organi decisori collegiali misti, anche al fenomeno dell'evoluzione sociale e politica, ed al trapasso a nuovi regimi, a cui il magistrato togato non sa adattarsi in pieno. Il giudice estensore allora "si dà cura di lasciar intendere nella motivazione che in coscienza, quantunque per conformismo si sia rassegnato a decidere in un certo modo, è però pienamente convinto che quella decisione è ingiusta: sicchè, per salvarsi l'anima, esorta i...lettori a non prenderla sul serio e, se ci riescono, a farla riformare in appello".

Più di recente, Amodio (1997) sostiene che nel contrasto tra dispositivo e motivazione, e quindi anche nella sentenza suicida, si profila la coesistenza di comandi incompatibili: "Al di là dello status grammaticale descrittivo della conclusione contenuta nei motivi è infatti riconoscibile una funzione prescrittiva dell'enunciato, analoga a quella insita nel dispositivo. La differenza risiede soltanto nella forza che la proposizione prescrittiva acquista quando compare nella parte strutturalmente dispositiva della sentenza".⁶⁷

Provocatoria sul punto è la proposta del Calamandrei⁶⁸ il quale sostiene che, quando il potere conferito al magistrato estensore è utilizzato per uno scopo assolutamente contrario a quello per cui fu dato, ciò che risulta non si può considerare una motivazione esistente in senso giuridico". Di conseguenza la Corte di Cassazione dovrebbe "limitarsi ad accertare che il procedimento di formazione di quella sentenza non è ancora giunto a termine, perché ancora rimane da fare la motivazione; e quindi si dovrebbe annullare con rinvio al solo effetto di far integrare il dispositivo, valido come tale, con una motivazione che non sia sostanzialmente una beffa e, giuridicamente, una non-motivazione".

Se questo vale per la motivazione *suicida*, altra è la sorte della **motivazione meramente perplessa**, che si risolve in un vizio della

⁶⁶ P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova, 1954, pp. 115-116, cfr anche: Cfr. G. BELLAVISTA, *La sentenza suicida*, cit., pag.13. - G. ESCOBEDO, *Sentenze suicide...in Corte di assise*, Città di Castello, 1941, pp. 9-12 e in *Riv. pen.*, 1942, fasc. 1, pp.381-384. - F. CARNELUTTI, *Falsa motivazione di sentenza*, in *Riv. dir. proc. civ.*, parte prima, 1941, pag. 357, G. SABATINI, *Sui rimedi giuridici avverso la sentenza con motivazione volutamente contraddittoria o mancante*, in *Scuola positiva*, II,1942, pag. 105; G. CASTELLANO, *Sentenza con dispositivo di proscioglimento e motivazione di condanna*, riportata in G. ESCOBEDO, *Quarta memoria defensionale per il ricorso Mulas*, in *Giust. pen.*, parte prima, 1942, col. 176.

⁶⁷ E. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, pp. 250-251 XXVII, Milano 1997

⁶⁸ Cfr. P. CALAMANDREI, *Sentenze sintomatiche*, in *Riv. dir. proc. civ.*, parte I, 1941, pag. 361, vds. anche P. GIUDICE *Le cosiddette sentenze "suicide"* in *Corte di Cassazione*, in *Riv. pen.*, 1942, fasc. 1, pp. 389-395.

motivazione, solo allorché le argomentazioni svolte nella sentenza manifestino dubbi che non consentono di determinare con sufficiente chiarezza quale, di due o più ipotesi o fatti considerati, sia stato realmente posto a sostegno della decisione, così che quest'ultima non appaia come la logica espressione di un preciso convincimento del giudice.

In termini ed in tema di violenza sessuale, compiuta da due ufficiali di polizia giudiziaria, condannati in primo grado ed assolti in appello per difetto dell'elemento psicologico, il Supremo Collegio⁶⁹ ha ritenuta illogica, ed inconciliabile con l'adottata formula assolutoria, l'affermazione del giudice d'appello che aveva riconosciuto *"anche alternativamente possibile"*, che i due imputati, odiosamente consci della loro qualifica di pubblici ufficiali, avessero approfittato della debole reazione della vittima, consumando un cosciente atto di violenza e confidando nell'impunità".

Il vizio di perplessità, peraltro, non sussiste tutte le altre volte in cui gli elementi assunti, come alternativi o subordinati o meramente eventuali rispetto ad altri, conducano invece tutti al medesimo risultato⁷⁰.

§.5) le invalidità accidentali del percorso motivazionale.

Se il processo penale e i suoi epiloghi rappresentano eventi multifattoriali che implicano un impegno globale ed assorbente dei tratti di personalità di coloro che decidono (*juxta alligata et probata, et secundum conscientiam*), la possibilità di errori, nella prospettazione delle vie seguite per la persuasione ed il convincimento⁷¹, l'erroneità dei collegamenti e dei legami effettuati per ogni singolo fatto, non è un'evenienza isolata.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito la regola che, nel conseguire la **verità processuale** (cfr. parte I, §. 6 e 8.a), e cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto⁷², il criterio-base nella valutazione delle prove è dato dal principio che giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio.

Da ciò deriva l'obbligo di verificare se i fatti del processo, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere

⁶⁹ Cass. Pen. sez. III, 17 dicembre 2003-12 febbraio 2004 in ric. Ortu +1

⁷⁰ SENT. 00082 26/09/1989 - 11/01/1990 SEZ. 4 Pres. Trofa M Est. Battisti M P.M. Martusciello V Ric. Boccacci. (Conf. Mass N. 179649; N.156914; N.144967;N.137498; N. 135094 E Sent. 00676 22/10/1976 - 18/01/1977 Sez. 5 Pres. Ziniti P - Est. Ventrella W-P.M. Martinelli Ric. Papetti).

⁷¹ per la storia della distinzione tra persuasione, come credenza dotata soltanto di un fondamento soggettivo che pretende di valere per un uditorio particolare, e convincimento, come credenza che possiede invece un fondamento oggettivo capace di ottenere l'adesione di ogni essere ragionevole, cfr. C.PERELMAN, *Il dominio retorico*, pag. 86, Einaudi 1981, e C.PERELMAN, L.O.OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, pag. 30, Einaudi 1986.

⁷² Cassazione penale sez. V, 25 giugno 1996 Giust. pen. 1997,II, 388.

appunto la cd verità processuale, che, una volta raggiunta deve essere "spiegata" nella motivazione.

E a tale proposito, la sottoscrizione del presidente del Collegio attesta appunto l'avvenuto riscontro di conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio⁷³.

Va da sé che la motivazione di una decisione penale, come ogni documento scritto, può essere descritta e valutata da una difforme pluralità di angolazioni, a seconda della disciplina di cui il contingente osservatore è espressione.

Quindi non solo il giurista, ma il letterato, l'esperto in linguaggi e logica formale⁷⁴, lo psicologo, il sociologo, l'antropologo hanno titolo e strumenti per affrontare e proporre tagli interpretativi della giustificazione del giudice.

La **diversità delle opinioni, sulla stessa motivazione**, deriva quindi spesso, non tanto dal fatto che le une sono più ragionevoli delle altre, ma solamente dal fatto che –come rileva Cartesio- noi guidiamo i nostri pensieri per vie diverse e non valutiamo le medesime cose⁷⁵.

Sul punto è emblematica la **forbice ermeneutica, di origine emotiva**, che si crea sulle stesse emergenze processuali tra il giudice di I grado ed il giudice dell'appello (spesso un mero giudice di carte), e tra giudici di merito da un lato e giudici di legittimità dall'altro.

Non è casuale infatti che di fronte ad una sentenza, oggetto di impugnazione, esista nel nostro sistema, una precisa differenziazione tra compiti ed interventi sulla motivazione che fanno rispettivamente capo al giudice di appello e al giudice di legittimità.

§. 5.a) gli interventi del giudice di appello sulle cadute di razionalità della motivazione

*Compito del giudice di merito di secondo grado*⁷⁶ consiste nell'accertare non solo la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, ma anche quello di stabilire se i giudici di prime cure abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza⁷⁷ e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

⁷³ SENT. 03544 10/07/2002 - 24/01/2003 SEZ. 5 PRES. Cognetti C EST. Di Popolo A RIC. P.M. in proc. Severini (Rigetta, Trib. Camerino, 20 giugno 2000). CONF. ASN 199608077 RIV. 205731 DIFF. ASN 200144657 RIV. 220445

⁷⁴ cfr. in DE PALMA (1974) (a cura di), Linguaggio e sistemi formali, K.AJDUKIEWICZ, La connessione sintattica, Einaudi 1974

⁷⁵ A. BRIDOUX, Descartes, Oeuvres et lettres, Gallimard 1953.

⁷⁶ SENT.: 12496 21/09/1999 - 04/11/1999 SEZ.: 1-PRES.: Pirozzi E EST.: Silvestri G- P.M.: Siniscalchi A-RIC.: Guglielmi e altri-(Rigetta, Ass. App. Potenza, 25 giugno 1998). conformità' s.u.: 9600016 205625-conformità' s.u.: 9600930 203428 conformità' s.u.: 9706402 207944

⁷⁷ MANNARINO N. (1995), Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in cassazione, Cedam, 1995.

L'intervento scritto dell'estensore nella redazione dei motivi, soprattutto per il giudice di primo grado, deve però essere improntato a estrema *concisione, stringatezza ed essenzialità*, tenuto conto che il primo giudice di merito, paradossalmente, potrebbe concludere il suo giudizio di merito, preoccupandosi soltanto di fare un buon dispositivo, dato che il difetto di motivazione può essere ovviato dall'intervento del giudice d'appello, senza disagi per l'economia della sentenza.

Infatti, secondo quanto insegna il Supremo Collegio⁷⁸, "il potere di annullamento della sentenza impugnata, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art.604 C.P.P. ; al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale di motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di appello il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione, e, persino, l'integrale redazione della motivazione della sentenza".

Particolare ed ulteriore obbligo del giudice di appello, si ha nella motivazione quando il giudice di secondo grado riformi in toto la decisione di I grado: in questo caso⁷⁹ nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice d'appello, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito.

Infine va ricordato che il giudice di appello⁸⁰ ha la possibilità, anche in presenza del gravame del solo imputato, di confermare la decisione a questo sfavorevole attraverso una interpretazione degli elementi acquisiti, che abbiano formato oggetto di regolare

⁷⁸ cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 3[^], 21 febbraio - 21 aprile 1994, Pres.Tridico, Rel.Savignano, in ric. Marconi.

⁷⁹ SENT. 45276 30/10/2003 - 24/11/2003 Sez. Unite Pres. Marvulli N EST. Canzio G- P.M. Ciani G-RIC. Andreotti ed altri (Annulla in parte senza rinvio, App. Perugia, 17 novembre 2002). vedi asn 199503182 riv. 200690 vedi asn 199708189 riv. 208559-vedi asn 199710109 riv. 208816 vedi asn 199813543 riv. 212057 vedi s.u. asn 199706402 riv. 207945.

⁸⁰ Cass. Pen, sez.I, 6 luglio 2004 – 9 agosto 2004, in ric. Nodari.

contraddittorio, diversa da quella che ne ha dato il giudice di I grado, poiché ciò non costituisce affatto violazione del divieto di reformatio in pejus riguardando tale divieto sola la specie e la quantità della pena, e solo il dispositivo, e non anche l'apparato argomentativo della sentenza. In tale caso, peraltro, la nuova motivazione – nella parte in cui non può saldarsi con quella del primo giudice – deve risultare logica ed esauriente (fattispecie nella quale il giudice di primo grado aveva messo in risalto nella sua motivazione elementi dissonanti rispetto alla nuova motivazione del giudice dell'appello, senza che detto giudice del gravame desse conto delle relative ragioni).

§. 5.b) il sindacato del vizio di motivazione, nel giudizio di legittimita'.

In tema di *sindacato del vizio di motivazione, nel giudizio di legittimita'*, invece, il compito del giudice non e' quello di sovrapporre la propria valutazione alla valutazione compiuta, in ordine all'affidabilita' delle fonti di prova, dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili correttamente interpretandoli ed esaustivamente rispondendo alle deduzioni delle parti; nonche' se abbiano correttamente applicato regole logiche nell'argomentare che ha giustificato una scelta piuttosto che un'altra⁸¹.

In tale ottica, poiche' esula dal controllo della Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non costituisce vizio comportante controllo di legittimita' la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, piu' favorevole) valutazione delle emergenze processuali⁸².

In buona sostanza, per usare le parole della Corte di Cassazione⁸³, l'impugnazione di legittimita', che non rappresenta, un terzo grado di merito sotto l'aspetto del vizio di motivazione, deve consistere in una *critica della sentenza e non degli elementi che sono posti a base di essa*, divenendo altrimenti un'inammissibile critica in fatto. Ci si può dolere del ragionamento seguito dal giudice di merito sotto il profilo della coerenza e della logicità, oppure della mancanza del ragionamento, ma non si possono rimettere in discussione gli elementi di fatto sotto il profilo del travisamento del fatto⁸⁴ stesso, dato che il vizio di motivazione deve essere intrinseco al provvedimento impugnato, e, quindi, deve risultare dal suo stesso testo.

⁸¹ Sent. 10751/1996 Sez. 6 Pres. Tranfo G Est. Deriu L P.M. Geraci V Ric. Zini (Annulla Con Rinvio, App. Trieste, 13 Marzo 1996). Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428.

⁸² Sent. 07569/1999 Sez. 5 Pres. Marrone Est. Amato A P.M. Galati G RIC. Jovino R (Annulla in parte senza rinvio, App.Genova, 2 luglio 1998). conf. asn 199610751 riv. 206335 conf. asn 199707113 riv. 208241 conf. asn 199800803 riv. 210016 conf. asn 199801354 riv. 210658 conf. s.u. asn 199600930 riv. 203428 vedi s.u. asn 199706402 riv. 207944.

⁸³ Cass. Pen. sez. IV, Pres. Fattori, rel. Chiliberti, 4 maggio 2004-29 luglio 2004, in ric. Bragantini

⁸⁴ LATTANZI, La Corte di cassazione tra vecchio e nuovo processo penale, in Foro it. 1988, pag. 453 e segg.

§.6) la motivazione adeguata: concetto ed effetti rilevanti della inadeguatezza in sede di controllo di legittimità⁸⁵.

Va subito premesso che “l’adeguatezza e congruità della motivazione” va intesa come corrispondenza funzionale dei concetti, delle parole e delle espressioni usate, rispetto al risultato della giustificazione del provvedimento del giudice, il quale, a sua volta non può che essere inscindibilmente correlato a doppio filo, sia a ciò che nel processo è stato oggetto di prova ex art. 187 C.P.P., sia alle valutazioni che su tali esiti probatori, legittimamente acquisiti, sono state proposte dal giudicante, ed alle ragioni di critica ad opera delle parti pubblica e privata.

Il concetto di **adeguatezza**, applicato alla motivazione -della sentenza, dell’ordinanza o del decreto- è quindi **“una qualità riassuntiva ed unificante” della validità delle argomentazioni**, che sono state singolarmente utilizzate e poste a sostegno del dictum giurisprudenziale, in relazione alle specifiche e ragionevoli deduzioni delle parti.

L’adeguatezza nel motivare deve produrre quindi, “naturaliter” e senza forzature, quel grado accettabile di condivisibile certezza, il quale: a) si ponga in diretta e simmetrica relazione con la quantità di conoscenza, garantita in quello specifico processo; b) sia in corrispondenza puntuale al tenore del capo di imputazione e a ciò che è stato oggetto di prova (art.187 C.P.P.) legittimamente acquisita (191 C.P.P.); c) dia risposta alle deduzioni delle parti sul thema decidendum e sulle relative “quaestiones juris” che sono state ritualmente sollevate.

In altre parole: è adeguata quella motivazione che spiega e scioglie le incertezze sui fatti, attraverso inferenze logiche e metodi controllabili, così consentendo l’applicazione corretta della norma nel caso concreto.

Va ancora precisato che “l’adeguatezza nel motivare”, negli atti formali indicati dall’art. 125 C.P.P., non può significare in diritto totale ed inarrivabile **“completezza”**, essendo tale ultima qualità un cerchio concentrico di maggior ampiezza -esigibile nelle scienze esatte- ma che invece, nel campo della ricostruzione dei comportamenti e delle relazioni interpersonali, penalmente rilevanti, può essere correlata soltanto a quella “quantità bastevole di proposizioni ragionevoli”, che, tra loro interrelate, siano in grado di produrre certezze umane verificabili.

Pertanto, in tale ottica, **motivazione inadeguata** risulta essere:

a) quella che non consente all’interprete (giudice, parte pubblica o parte privata) l’agevole verificabilità delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano il provvedimento stesso, in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ex art. 187 C.P.P.;

⁸⁵ Il tema dell’adeguatezza della motivazione, nei termini che sono stati trascritti, è integralmente tratto dalla sentenza: Cass. Pen. sez.VI 32850 del 25 giugno 2009, Pres. de Roberto, est. Lanza, ricorrente Longo.

b) quella che impedisce (per la sua oscurità od incongruenza), oppure vanifica (per connotazioni di tautologia o autoreferenzialità) la possibilità del controllo della ragionevole e convincente affidabilità - fattuale, logica e giuridica- dell'esito decisorio, avuto necessario e risolutivo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.

Peraltro non tutte le inadeguatezze, difformità o disarmonie, nella spiegazione della decisione del giudice, quale che sia la forma del provvedimento, sono suscettibili di censura in sede di giudizio di legittimità, ma lo sono solamente quelle capaci di determinare esiti viziati, nella lettura o nella comprensione, che siano inquadrabili in almeno uno dei tre profili prospettati dal legislatore nell'art.606.1 lettera e) C.P.P. e cioè:

- a) "**mancanza**": considerata come assenza grafica di giustificazione, oppure carenza di risposta a temi rilevanti e decisivi, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio;
- b) "**contraddittorietà**": apprezzata come discordanza, incoerenza, disomogeneità ed inconciliabilità logica tra singole proposizioni del costrutto di spiegazione e delle relative connessioni ed inferenze;
- c) "**manifesta illogicità**": valutata come palese ed immediata evidenza di contrasto e/o incompatibilità, nel ragionamento e nelle sequenze narrative, la quale comporti irragionevolezza e/o conclusioni tautologiche, oppure asserzioni che risultano arbitrarie o paradossali, in quello specifico e preciso contesto di spiegazione.

Al di fuori di tale ventaglio di ipotesi e di categorie di invalidità, non può essere oggetto di valutazione censoria da parte della Corte di cassazione, ogni altra disarmonia, improprietà, scarsa congruenza, oppure ancora imperfezioni della trama espositiva o delle singole proposizioni che sostanziano e danno corpo alla motivazione, considerato anche che il **controllo di legittimità** si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui viene verificata l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo, anche in relazione al tenore dell'impugnazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez.VI 32850 del 25 giugno 2009, Pres. de Roberto, est. Lanza, ricorrente Longo).

E' infatti risaputo che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito delinea effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la prospettata giustificazione sia compatibile con il senso comune e sia in linea con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale corrente (cfr. in termini: Cass. Pen. sez.V, ricorso.39843/2007, in ricorso. Gatti; Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

§.7) inesistenza ed apparenza di motivazione: soglia di accettabilità della motivazione succinta e della motivazione implicita.

La **motivazione insufficiente**: presuppone una mancanza, non totale né assoluta della motivazione; si sostanzia in argomentazioni inadeguate; può essere conseguente anche ad un incompleto esame degli atti (G.Ferrua, 2004). Talora trattasi semplicemente di una motivazione, redatta da un giudice svogliato e per tale ragione proposta in modo disadorno e sciatto, una motivazione la quale spesso si astiene dall'esprimersi proprio sui punti che, se esaminati, avrebbero consentito l'accoglimento della tesi alternativa a quella adottata nella deliberazione. Altre volte la motivazione insufficiente è l'indice della sopravvenuta scarsa convinzione dell'estensore, oppure della oggettiva pochezza delle giustificazioni, proponibili a sostegno del dispositivo, malamente valutata all'atto della formazione del convincimento in sede di deliberazione.

Sul punto peraltro, per risalente ed immutata giurisprudenza (cfr. da ultimo anche: Cass. Penale sez. VI cc, Pres. de Roberto, est. Lanza, 26 febbraio 2009, P.G. contro Pasquali,) occorre rammentare:

- a) che va fatta una netta distinzione tra la **carezza grafica di motivazione**, dovuta a materiale assenza di supporti argomentativi al "dictum" del giudice, rispetto ad una **motivazione esistente**, ma che risulta connotata da profili di essenzialità, concisione, sintesi, stringatezza e brevità;
- b) che anche una **succinta e scarna motivazione**, laddove idonea ad evidenziare le scansioni logiche che, dalla sussistenza del fatto-reato, risalgono all'attribuibilità del suo autore, individuandone le connotazioni personali di imputabilità e colpevolezza (anche agli effetti dell'individuazione della giusta sanzione ex art.133 C.P.), può correttamente soddisfare le esigenze, di una valida trama argomentativa;
- c) che sotto tale profilo, il quale è tipicamente funzionale per spiegare e rendere comprensibile il "dictum giudiziario", a nulla rileva il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo (tanto più oggi con l'uso dei sistemi informatici), quanto, invece, il loro contenuto e forza comunicativa, la loro chiarezza e validità gnoseologica-argomentativa, la quale, necessariamente, deriva non dalla quantità della "scrittura", ma ben invece dalla condivisibile e persuasiva logicità delle connessioni ed implicazioni, nonché dall'agevole comprensibilità delle inferenze valutative in concreto applicate;
- d) che, laddove la decisione di primo grado sia completa ed approfondita ed abbia già esaminato le deduzioni delle parti, il giudice di appello, per dare esauriente risposta alle censure mosse nell'atto di gravame, ben può riferirsi alle

stesse deduzioni del primo giudice, tanto più che la motivazione deve riguardare gli aspetti "nuovi" o contraddittori o effettivamente mal valutati della vicenda.

Tanto premesso, è stato ritenuto non rispondere in alcun modo a tali accettabili modelli di giustificazione la motivazione del giudice di appello, la quale, a prescindere dalla ineccepibilità della decisione del primo giudice di merito, si sia limitata testualmente a motivare nei termini che seguono: "la penale responsabilità dell'imputato, in ordine al reato ascrittogli, emerge con tranquillante certezza dagli atti processuali e, segnatamente, dall'esito delle indagini, dalle deposizioni dei p.p.u.u. operanti". (Cass. pen. sez. VI, 19138 del 23 aprile 2009, Pres. de Roberto, est. Lanza, ricorrente Ciccarelli).

La Corte ha ritenuto trattarsi all'evidenza di una "motivazione di mera facciata" nella quale i giudici di appello, non solo non hanno fornito l'esigibile, minima e adeguata, giustificazione razionale delle conclusioni che hanno assunto, nel rispetto delle regole che nel nostro sistema disciplinano la valutazione della prova, ma non hanno neppure offerto, sotto il profilo formale, una decorosa e spendibile parvenza di giudizio critico, idoneo a fornire una risposta alle doglianze della difesa dell'imputato, le cui conclusioni sono state disattese.

La "motivazione apparente" in secondo grado, infatti, a differenza di quella "radicalmente inesistente", è una motivazione "graficamente esistente ma inefficace" nello svolgimento della funzione che le è propria, dato che essa si concretizza -come nella specie- in un simulacro di giustificazione, in quanto sorretta da una serie di stilemi autosupportantisi, che sembrano ignorare radicalmente la ragione strutturale di controllo che nel nostro sistema fonda in secondo grado il giudizio di merito.

Va invero considerato che il giudice d'appello, in relazione alla critiche dell'impugnazione deve verificare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, operata dal primo giudice e posta a fondamento della decisione appellata, accertando che nella prima decisione sia stata data esauriente risposta alle deduzioni difensive e che l'esito dell'interpretazione delle prove sia stato conforme alle regole della logica, delle massime di comune esperienza e ai criteri legali, dettati dall'art. 192 C.P.P. in tema di esame critico delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale dell'avvenuta scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ((Cass. pen. sez. VI, 19138 del 23 aprile 2009, Pres. de Roberto, est. Lanza, ricorrente Ciccarelli; cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez. I, 12496/1999, Guglielmi e altri. Conformità: S.U.: 9600016 205625; S.U.: 9600930 203428; S.U.: 9706402 207944).

Occorre peraltro ribadire che l'assenza di motivazione, su di un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, per risalente giurisprudenza, non può consistere (come sembra potersi rilevare da alcune deduzioni critiche dell'impugnazione) nella mancata confutazione di un argomento specifico, relativo ad un punto della decisione, implicitamente trattato nel provvedimento impugnato, ma si sostanzia invece solo allorquando si viene a verificare una frattura

logica evidente tra una o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Cass. pen.sez. VI, 32850, Pres. de Roberto, rel. Lanza, ricorrente Longo; Cass. Penale sez. I, 9539, 12 maggio-23 luglio 1999, Rv. 215132, Pres. Fazzioli, est. Mabellini, imputato Commisso): realtà questa non verificata nella struttura motivazionale della sentenza impugnata.

§.8) Definizione delle forme dei vizi di paralogismo, ridondanza, insufficienza od apparenza.

Tanto chiarito sulle diverse ottiche di intervento del giudice di merito di secondo grado e del giudice di legittimità, bisogna osservare che i vizi di paralogismo, ridondanza, insufficienza ed apparenza, costituiscono profili concettuali che possono patologicamente qualificare qualsiasi espressione di pensiero, che si proponga di dimostrare⁸⁶ qualcosa..

Non a caso, nei Dialoghi di Platone la **congettura**⁸⁷ viene indicata come il grado più basso della conoscenza e, quanto agli argomenti, che conducono a dimostrazioni servendosi del verosimile⁸⁸, l'Autore ammonisce che essi sono, se non se ne sta attenti, ben ingannevoli in geometria, come in tutte le altre discipline.

E la nostra Corte suprema sulla stessa questione ha più volte stabilito che il ricorso da parte del giudice, a **ipotesi o illazioni**, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, sia da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza. Al contrario, tale ricorso si impone quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vengano prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tale evenienza, infatti, il giudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire le ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità⁸⁹.

§.8.a) la motivazione paralogica.

I dizionari di filosofia definiscono come **paralogismo** il ragionamento errato da un punto di vista logico, dovuto ad un errore involontario.

La contraddittorietà che rende impraticabili le conclusioni assunte (che oltre che colposa può essere raramente anche intenzionale) di solito è frutto di un errore di valutazione delle intuizioni o da cattivo ricordo dell'estensore, o dalla sua incapacità di

⁸⁶cfr. G. LOLLI- Morte e resurrezione delle dimostrazioni", in Le scienze, ed it. Scientific american, n.345, maggio 1997.

⁸⁷ Platone, Dialoghi, La Repubblica, passo n.51, 534 a, Rizzoli ed. 1964

⁸⁸ Platone, Dialoghi, Il Fedone,, Simmia, in 92,d, Rizzoli ed. 1964

⁸⁹ cfr. in termini Cass. Pen. sez. I, 2 marzo - 24 marzo 1992, Pres.Carnevale, rel.Dubolino in ric. De Palma; Cass. pen. sez. I, 25 marzo 1991 - 7 maggio 1991, Pres.Carnevale, rel.Pintus, in ric. Margiotta.

coordinare le diverse parti del suo costrutto motivazionale, o dal ritardo con cui viene stesa la motivazione rispetto alla vivezza del ricordo delle argomentazioni progressive maturate nella decisione in camera di consiglio.

Per un esatto inquadramento teorico dei paralogismi, occorre preliminarmente rammentare che le **vie della logica** sono tre⁹⁰, linguistica, filosofica e matematica:

- **linguistica**: è la via dell'argomentazione (argumentum ad rem; ad personam; ad populum; ad verecundiam; ad auditores, ad captandam benevolentiam; ad misericordiam; ad baculum virga ferrea⁹¹);
- **filosofica**: è lo studio dei paradossi-paralogismi-antinomie-insolubilia, considerate le tre tipologie di paradossi: a) negativi: rifiutano le premesse su cui si basano mediante una riduzione all'assurdo; b) neutri: esibiscono argomenti corretti ma sorprendenti; c) positivi: rafforzano le conclusioni attraverso ragionamenti inusuali⁹²;
- **matematica**: è la via dei punti e dei numeri (geometria che studia i punti e aritmetica che studia i numeri) e deriva dall'analisi della pratica introdotta da Greci che distingue tra *Enunciati* (affermazioni pure e semplici) e *Teoremi* (affermazioni dotate di una dimostrazione).

Ovviamente le vie che interessano alla motivazione del giudice sono soltanto la linguistica e la filosofica, fermi restando i rudimenti elementari della logica simbolica⁹³ secondo cui per "proposizione" si intende ogni espressione della quale si può dire che è vera oppure falsa, ed il cui valore è appunto dato dalla sua verità oppure dalla sua falsità.

In questo quadro, i termini "proposizione, discorso dichiarativo, assioma, asserzione e ostensione" designano tutti una entità che può appunto essere vera o falsa⁹⁴, ed i connettivi che collegano le proposizioni (e cioè "non", "e", "o", "se", "solo se") esprimono i corrispondenti significati di negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, implicazione esclusiva.

In ogni caso, la logica proposizionale, che funge da crivello per l'esame della funzionalità della motivazione delle decisioni, si fonda sui seguenti tre basilari principi:

- I. il principio di identità e di non-contraddizione ($a=a$);
- II. il principio di transizione ($a=b$) ($b=c$) ($a=c$);

⁹⁰ P. ODIFREDDI (2003), *Il diavolo in cattedra: La Logica da Aristotele a Godel*; Einaudi 2003.

⁹¹ per una analitica definizione degli argomenti, cfr. P. ODIFREDDI, op.ult.cit., pag.14 e segg.

⁹² G.B. SHAW: "esagerare per attirare l'attenzione".

⁹³ J. BOCHENSKI (1995), *Lezioni di logica simbolica*, ed. Studio domenicano, Bologna 1995.

⁹⁴ P. ODIFREDDI (2003), *Il diavolo in cattedra: La Logica da Aristotele a Godel*; Einaudi 2003.

III. il principio del terzo escluso: "ogni proposizione è vera o falsa, tertium non datur".

Le **relazioni logiche tra necessità** (dover accadere) **contingenza** (accadere) e **possibilità** (poter accadere), possono quindi condurre a conclusioni argomentate, in modo: apodittico, problematico, necessario, contingente, possibile, impossibile.

Se l'intuizione, la desiderabilità o l'emozione, come si è detto, possono degenerare in una decisione irragionevole, il rispetto delle regole della logica dovrebbe impedire la formazione di legami e connessioni tra enunciati che portino a risultati non-ragionevoli.

Giuliana Ferrua, nella relazione del 5 aprile 2004, ha elencato sette ipotesi di motivazione paralogica o ingannevole (cfr. anche parte I, § 8.a):

(a) **petizione di principio**: intesa come sofisma che consiste nel porre alla base di un ragionamento quella che è invece la sua conclusione⁹⁵ (cfr. amplius infra: §.10);

(b) **argumentum ad ignorantiam**: consiste nel ritenere vera una proposizione solo perché manca la prova contraria (colpevole perché non dispone di alibi);

(c) **ignoratio elenchi**: si ha quando di un argomento si fraintendono le premesse o le conclusioni⁹⁶;

(d) **argumentum ad hominem**, opposto alla **confutatio ad rem**: nella seconda si cercano le discordanze con i fatti prospettati dall'avversario; nel primo invece si usa un'argomentazione che tocca negativamente la credibilità del parlante e tende essenzialmente a squalificarlo⁹⁷;

(e) **enumerazione imperfetta**: si tratta di una rassegna di ipotesi di possibili accadimenti ma incompleta, evento questo che non esclude una diversa serie causale;

(f) **ambiguità della composizione**: è la figura della sineddoche⁹⁸ che si realizza quando si usa impropriamente il tutto per la parte, oppure la parte per il tutto; il genere per la specie; la materia per il prodotto; il singolare per il plurale.

(g) **violazione di una regola formale di deduzione**: ad esempio in caso di affermazione del conseguente e di negazione del precedente; oppure in caso di errore di implicazione⁹⁹, tipico errore nel quale si pretende che due eventi siano collegati causalmente solo perché si presentano con una successione temporale (post hoc, ergo propter hoc).

§.8.b) la motivazione apparente-inesistente e quella mancante in senso assoluto e totale.

⁹⁵ PERELMAN C., OLBRECTHS-TYTECA L. (1989) Trattato dell'argomentazione, pag.119, Einaudi 1989

⁹⁶ ODIFREDDI P. (2003), Il diavolo in cattedra, La logica da Aristotele a Godel, Einaudi 2003; ODIFREDDI P. (2000), Il computer di Dio, Cortina ed. 2000.

⁹⁷ ODIFREDDI P., Il diavolo in cattedra. op.cit.pag. 16

⁹⁸ MORTARA GARAVELLI B. (1993), Le figure retoriche, Effetti speciali della lingua, Bompiani 1993.

⁹⁹ ODIFREDDI P., Il diavolo in cattedra, op. cit. pag.19

Al vertice dei gradi delle disfunzionalità della motivazione, vanno sicuramente poste, per la loro gravità, la motivazione apparente-inesistente, e quella radicalmente-inesistente perchè mancante in senso assoluto e totale.

La motivazione apparente, a differenza di quella radicalmente inesistente, è una motivazione graficamente esistente ma che si concretizza in un simulacro di giustificazione, in quanto sorretta da una serie di stilemi autosupportantisi.

Il caso classico e forse più frequente è quella della quantificazione della pena, quando il giudice di merito si esprime con la clausola di stile *pena equa e giusta...*

Quanto alla casistica, la Cassazione ha ritenuto illegittimo, per omesso esame dei motivi e motivazione apparente, il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare la richiesta di revoca di una ordinanza di custodia cautelare, l'ha respinta motivando la propria decisione mediante la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, ne' singolarmente assunti ne' complessivamente considerati¹⁰⁰.

Ma lo scenario peggiore, per l'indice di distrazione, sciatteria ed inescusabilità professionale, che propone per il giudice (monocratico o collegiale), è sicuramente quello della carenza assoluta di motivazione (definita spesso dal Supremo Collegio come *assenza di motivazione in senso grafico*): si tratta infatti dell'immagine più deteriore che si possa dare della nostra correttezza operativa.

La causa remota va individuata in una *distrazione dell'estensore*, il quale "salta a piè pari" di argomentare, giustificando, un punto decisivo della controversia su cui ha deliberato: il peso dell'errore è direttamente proporzionale alla gravità, assoluta e relativa, dell'omissione grafica.

Se infatti è comprensibile, in un processo complicato con decine di imputati, che il giudice ometta di motivare in un caso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state esplicitamente invocate, non è per nulla giustificabile la stessa omissione nel caso di un solo imputato condannato per una solitaria imputazione.

§.9) la motivazione "per relationem": condizioni di legittimità.

Il richiamo od anche la trascrizione degli argomenti del primo giudice fatta dalla sentenza d'appello, non integra di per sè vizio di motivazione, a condizione che risulti l'iter logico seguito dal giudice del gravame attraverso il collegamento tra la specifica doglianza formulata dall'appellante ed il richiamo o la trascrizione dell'adeguata risposta che sul punto aveva già fornito il primo giudice, non potendosi pretendere che il giudice di appello modifichi o integri la motivazione

¹⁰⁰ SENT. 30257 09/07/2002 - 05/09/2002 SEZ. 6 PRES. Fulgenzi R EST. Ippolito F P.M. Ciampoli L RIC. Said Moustakine (Annulla con rinvio, Trib. liberta' Bolzano, 16 marzo 2002). vedi asn 199204716 riv. 189131 vedi asn 199903089 riv. 214476.

quando il primo giudice abbia già dato corretta ed adeguata risposta alle questioni sottopostegli e l'appellante si sia limitato a riproporre le medesime tematiche.

E' necessario tuttavia che il giudice di secondo grado non esaurisca il proprio compito nella mera ritrascrizione della decisione impugnata, omettendo qualsiasi collegamento con le doglianze formulate dall'appellante, perchè in tal modo vi sarebbe elusione del dovere di motivazione con vanificazione del doppio grado di giurisdizione (Cass. Pen. sez.V, 2 luglio- 29 ottobre 1997, n.9686 Pres.Palmisano, Rel.Di Amato, in ric.Gerbino).

Deve ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che riproduca sostanzialmente alla lettera la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado.(Cass. pen. sez.VI, 12540/2000 Rv.218172, Prescia est. Conti. Massime precedenti Conformi: N. 7700 del 1974 Rv. 128321 Massime precedenti Vedi: N. 4830 del 1995 Rv. 201268).

Il principio secondo cui è difettosa la motivazione della sentenza di appello che si rifaccia puramente e semplicemente al contenuto argomentativo di quella impugnata, non è invocabile allorché col gravame non siano state esposte decisive circostanze o linee difensive, che il giudice di prima istanza abbia omesso di valutare, o siano state formulate critiche limitate alla mera contestazione dei criteri di valutazione seguiti dal giudice. Per di più, il controllo di legittimità della sentenza di appello, censurata sotto il profilo della difettosità della motivazione "per relationem", comporta la necessità che il ricorrente indichi specificatamente le ragioni per le quali la "relatio" debba ritenersi "imperfecta" e cioè inadeguata rispetto a quanto dedotto in riesame col gravame di merito (Cass. Penale sez.III, 4133/1982 rv 15340 Portinari; conf mass. 119920; 131140)

La motivazione "per relationem" risulta pertanto legittima purché sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello: in mancanza di specifiche controdeduzioni la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. Penale sez.IV 4557/1999 213135 Zodi; Massime precedenti Conformi: N. 8864 del 1989 Rv. 181646, N. 4704 del 1994 Rv. 197603).

Peraltro, qualora la decisione di primo grado sia completa ed approfondita ed abbia già esaminato le deduzioni delle parti, va ribadito il principio che il giudice di appello per dare esauriente risposta alle censure mosse nell'atto di gravame può ben riferirsi alle stesse deduzioni del primo giudice, tanto più che la motivazione deve essere concisa e riguardare gli aspetti "nuovi" o contraddittori o effettivamente mal valutati (Cass. Penale sez.III, 27300/04, 14 maggio-17 giugno 2004 Giovinazzo).

§.10) la petizione di principio e la tautologia “non poteva non sapere”.

In una vicenda di truffa in danno dello Stato, il ricorrente aveva lamentato vizio di motivazione in ordine al ritenuto elemento psicologico di tale delitto, ripetendo pedissequamente i termini dell'atto di appello, senza tuttavia considerare che la corte distrettuale, sul punto, non si era limitata ad un mero richiamo “per relationem” alla decisione di primo grado, ma aveva ri-costruito una progressiva realtà effettuale dalla quale aveva fatto derivare -in termini non censurabili dal giudice di legittimità- il supporto psicologico che aveva sostenuto tutta “l'operazione truffaldina”, condotta in prima persona dallo stesso ricorrente (un dirigente), che risultava averla compiutamente e personalmente gestita, in tutte le sue minute fasi esecutive, con una chiara percezione della illiceità dei mezzi e della condotta finalisticamente orientata.

Da ciò l'asserzione finale censurata, della sentenza impugnata, che “l'imputato non poteva non conoscere” e non avere chiara consapevolezza di quanto si era verificato, in relazione alla sua precisa condotta, causalmente efficiente.

La Corte di cassazione, quanto a tale ultima espressione, ha precisato che la sintetica proposizione, “non poteva non sapere”, integra usualmente un errore logico nella tecnica della dimostrazione, e non può teoricamente, “ex se”, costituire un valido e controllabile argomento di giustificazione del percorso conoscitivo e valutativo del giudice, trattandosi, infatti e sostanzialmente, di una “petizione di principio” la quale, di necessità, finisce con il postulare ciò che vuole dimostrare.

In altre parole, il vizio nella dinamica della dimostrazione sta nel fatto che, con la petizione di principio, il giudice non propone affatto una “verità argomentata”, ma chiede una “adesione acritica ed intuitiva” alla sua interpretazione dei fatti ed alla soggettività del loro autore.

Tuttavia, nella specie, la Cassazione ha ritenuto che tale proposizione-affermazione è stata sì usata, ma in una ben diversa scansione espositiva, ed in un coerente contesto narrativo che ha così costituito l'epilogo -ragionevolmente scontato e persuasivo- della progressiva formazione del convincimento del decidente il quale ha adeguatamente e correttamente giustificato la pronuncia di responsabilità.

Il giudice di merito invero è ricorso alla conclusione del “non poteva non sapere”, non solo motivandola adeguatamente, ma, quel che più conta, ciò ha fatto soltanto all'esito dell'analitica e compiuta indicazione di elementi, sintomatici ed inequivoci, tutti convergenti in punto di conoscenza (penalmente rilevante) da parte dell'accusato, della materialità delle condotte realizzate e della loro illecita finalizzazione (Cass. pen. sez. VI, 32857/2009, pres. de Roberto, est. Lanza, Alfieri).

§.11) le massime di comune esperienza nella costruzione della giustificazione persuasiva

Le massime di comune esperienza nella struttura della motivazione rappresentano un non indifferente terreno, fecondo per la ricerca di ragionevoli coerenti ed accettabili giustificazioni¹⁰¹.

Va però chiarito che il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla **scelta delle massime di esperienza** del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

Ciò comporta che la censura di illogicità è fondata soltanto quando il ragionamento non si fonda realmente su una massima di esperienza, cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità¹⁰² (Cass. Pen. sez. VI, Pres.Sansone, est. Carcano, 13 febbraio-24 aprile 2007 in ric.Cassandro).

§. 12) la motivazione ridondante e la motivazione ad abundantiam.

La ridondanza, riferita a qualsiasi prodotto di logica giustificativa, va intesa come una marcata sovrabbondanza al limite dell'eccesso, e, comunque un superare, un soverchiare, uno straripare oltre gli argini fissati da una semplice spiegazione funzionale¹⁰³.

La ridondanza, più che alla struttura ed alla ragionevolezza del motivare ha a che fare con lo stile dello scrivente: non è quindi casuale, come segnala Giuliana Ferrua (2004), che non si rinvengano sentenze di legittimità che abbiano operato censure per tale tipologia di vizio.

Nell'usualità, però, la motivazione ridondante-pletorica fa spesso seguito ad una descrizione dei fatti, avente la stessa caratteristica di tendenza alla inutile superfluità.

In un piacevole libricino, che ha per titolo "La matematica dell'incertezza" (Spirito, 1995), si sostiene che le informazioni per essere utilizzabili devono non solo essere ordinate e catalogate, ma

¹⁰¹ MANNARINO N. (1995), Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in cassazione, Cedam, 1995.

¹⁰² in tal senso si veda, Sez. VI, 7 marzo 2001, dep. 21 luglio 2003, n. 31706.

¹⁰³ sui sei possibili significati del termine funzione, cfr. NAGEL, La struttura della scienza, XIV, §2, in P.ROSSI-M.MORI-M.TRINCHERO (1975), Il problema della spiegazione sociologica, Loescher, 1975

soprattutto sintetizzate, perché la stessa abbondanza di informazioni finisce per diventare essa stessa un problema e non una ricchezza¹⁰⁴.

Quante volte, nella lettura di una sentenza del giudice dell'udienza preliminare in abbreviato, ci si è trovati di fronte a un "prodotto confuso", perché dettato dall'ostentata e palesata intenzione di riferire tutto senza fatica, e quindi dal malcelato e reale intento di "copiare" intus ed in cute tutte le emergenze processuali trasfuse e clonate da comodi atti di polizia giudiziaria.

La motivazione pletorica e smodata¹⁰⁵ ha purtroppo il limite di indurre nel lettore, proprio perché sfuocata, sbiadita e non concentrata, una cattiva predisposizione al necessario approfondimento, soprattutto laddove si scopra che l'inutile sovrabbondanza nasce da finalità che toccano il narcisismo del suo autore (una guida senza patente di un personaggio noto), o da esigenze di natura accademica, od altro che poco ha a che dividere con le qualità richieste dal legislatore all'art. 544.1 C.P.P..

In ogni caso un altro vizio espositivo che va evitato è quello che si concretizza in una *presentazione tendenziosa*¹⁰⁶.

Si rifletta ad esempio sul caso del "bottiglione" (un contenitore per liquidi della capienza di due litri), contenente nella specie ed esattamente solo un litro di vino e cioè il 50% della sua capacità.

Questo recipiente viene rinvenuto nella vettura di persona, accusata di guida in stato di ebbrezza ed allontanatasi, barcollante, dopo la causazione di un incidente stradale, che non aveva per lei avuto conseguenze di natura personale.

Di fronte ad una realtà che presenta contemporaneamente due aspetti: contenitore mezzo vuoto o semipieno, la prospettazione tendenziosa, in danno dell'accusato, si concretizza col definire la "bottiglia semivuota"; quella favorevole, si ottiene con l'espressione "bottiglia semipiena"; quella invece corretta, imparziale, di chi narra i fatti e su di essi opera valutazioni ex art. 192 C.P.P., è quella di precisare, nella descrizione della bottiglia, il suo esatto contenuto.

Limitato il tema dell'argomentazione ridondante, ben diversa appare invece la situazione che si verifica quando ci si trova di fronte ad una *motivazione ad abundantiam*, una specie di motivazione di scorta che alcuni colleghi, soprattutto nei processi con gravi imputazioni, sono soliti accompagnare la motivazione centrale.

Tale modalità giustificativa va infatti apprezzata come motivazione doviziosa ed accettabile, perché, come annota perspicuamente la collega Ferrua, la doppia motivazione in sede di merito, rafforza la tenuta dell'intero impianto, nell'eventualità che un gruppo delle ragioni prospettate sia ritenuto viziato o probatoriamente malfermo.

§.13) L'intelligenza artificiale e la motivazione della sentenza.

¹⁰⁴ G. SPIRITO (1995), *Matematica dell'incertezza*, Newton 1995.

¹⁰⁵ MININNI G. (1995), *La comunicazione smodata*, in *Psicologia contemporanea*, 129/95.

¹⁰⁶ PERELMAN C., op. ult. cit.

L'avvento della intelligenza artificiale¹⁰⁷ e degli strumenti di scrittura offerti dal computer ha creato una notevole variazione dell'orizzonte descrittivo della motivazione.

Cessata l'opera dell'amanuense sottoscrittore, che proponeva con le correzioni della sua grafia, il segno tangibile del travaglio dell'ultima modifica; tramontata la macchina da scrivere, nel suo singolare "battere tutto", tasto per tasto; siamo giunti al sistema sofisticato del computer, capace di copiare in pochi secondi, clonando da altre sentenze, centinaia di pagine di argomentazioni, purtroppo, non certo all'insegna dell'auspicata concisione e, spesso, anche poco conferenti.

L'uso distorto del computer può infatti portare alla elaborazione di una serie polimorfa di "generatori automatici di motivazioni" privi di quel fisiologico collegamento individualizzante con la realtà processuale trattata, ma, soprattutto, con l'esito, in chi legge, della sgradevole impressione che ciò che è stato scritto è "altro" rispetto alla verità¹⁰⁸.

Non a caso studiosi ed esperti del valore di Bettetini hanno posto l'accento, non solo sulla "accelerazione e velocizzazione dei procedimenti", che l'intelligenza artificiale di cui il computer è espressione comporta, ma anche sulla possibilità che, alla costante riduzione del tempo, si accompagni pure una diversa percezione dei momenti propri della comunicazione.

Conclusione questa a cui ognuno di noi può agevolmente giungere tutte le volte in cui, dopo aver assistito attentamente all'assunzione dibattimentale di una prova, si scopre, dalla lettura del verbale stenotipico d'udienza, tutto un mondo ignorato di cose e valori sfuggiti perché, o non percepiti, oppure mal compresi oppure dimenticati.

Accanto però a tale profilo, che può comportare in chi motiva tendenze alla pleora ed alla sovrabbondanza, il computer assicura una forma ed un vestito esterno della sentenza, di particolare politezza ed ordine.

Infine, se chi usa il computer è anche il soggetto estensore della sentenza, ciò comporta di fatto la sostanziale eliminazione della "minuta", non solo come ulteriore aggiunta temporale, ma soprattutto come ricca fonte di errori di trascrizione nel passaggio all'originale.

Computer quindi, come positiva innovazione tecnologica strumentale, ma anche come nuovo linguaggio dell'argomentare,

¹⁰⁷ROSSI S. (1971), *Evoluzione dei calcolatori elettronici, Natura e prospettive dell'informatica*, Hoepli 1971; SOMMALVICO M. (1987), *Intelligenza artificiale, Scienza e vita*, agosto 1987; BOZZO M. (1996), *La grande storia del computer, Dall'abaco all'intelligenza artificiale*, Dedalo 1996; BETTETINI G. (1996), *Le nuove scritture e l'organizzazione del sapere*, in *Rui Documenti* n.62/96; FROSINI V. (1995), *Il giurista nella società tecnologica*, in *Sociologia del diritto*, 3/1995; SCARPELLI U. e DI LUCIA P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Led 1994; SARTORI G.(1997), *Homo videns, Televisione e post-pensiero*, Laterza; ARDIGO' A., MAZZOLI G.(1993) (a cura di), *Le nuove tecnologie per la promozione umana. Usi dell'informatica fra macro e micro comunicazioni*, F. Angeli.

¹⁰⁸ per una suggestiva ricerca sul linguaggio dei piani sanitari, vds. MARCHI M. E MOROSINI P., *Sette milioni di frasi per riempire il vuoto di nulla: un generatore automatico di frasi*, in *L'ingegnere italiano* 1990.

come nuovo schema del giustificare, come nuovo vestito per la motivazione, tenendo però presente una regoletta del retore Perelman.

Dice Perelman¹⁰⁹ che gli abiti eleganti non si notano quando si indossano nelle circostanze che li richiedono: una sentenza viziata, anche se piacevolmente leggibile perché graficamente proposta ed articolata in modo e con tratti gradevoli, rimane pur sempre, per tutti noi, un cattivo risultato, che un'ingannevole sontuosa veste può ulteriormente peggiorare.

¹⁰⁹ PERELMAN C., op. ult. cit. pag.50.

§.14) suggerimenti pratici: criteri di uniformità nella redazione delle sentenze penali.

Nel marzo del 1995, la Corte Costituzionale ha fissato, unificandoli, i criteri di ordine strettamente formale, cui occorre attenersi, a fini di uniformità, nella redazione delle sentenze e ordinanze. I criteri, approvati dalla Commissione appositamente costituita (Giudici costituzionali, Enzo Cheli, Cesare Mirabelli e Riccardo Chieppa) per iniziativa del Presidente della Corte nel marzo 1995, sono derivati, sia da una prevalente e costante applicazione negli anni, sia da specifiche prescrizioni della stessa Corte; altri criteri sono stati suggeriti da esigenze nuove (specialmente informatiche) e di razionalizzazione, nonché di necessario coordinamento con le regole e raccomandazioni concernenti a redazione di testi normativi¹¹⁰.

Sotto quest'ultimo aspetto la Corte delle leggi ha tenuto in particolare conto sia il documento elaborato dalla Presidenza del Consiglio e dalle Camere per la formulazione tecnica dei testi legislativi (in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario al n. 123, del 29 maggio 1986) sia il documento per la redazione dei testi normativi regionali, cosiddetto "documento Rescigno" dal nome del coordinatore scientifico del gruppo di lavoro che lo ha predisposto (riprodotti nel Quaderno di documentazione allegato ai "Criteri redazionali", del marzo 1994).

La stessa esigenza è stata avvertita dal Presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone, che ha formalmente istituito una commissione di magistrati della Corte ("scrivania del Giudice"), che presiede, la quale, entro il corrente anno, dovrà proporre una serie di modelli standard sulle formalità ricorrenti della decisione giudiziaria, ed in particolare per quanto concerne l'aspetto prettamente formale dell'intero provvedimento (allineamento; rientri; spaziatura; carattere, segni grafici; maiuscole e minuscole; modi di citazione di enti, organi e autorità varie; modi di citazione di enti, istituti e organi contrassegnati da sigle; i modi di citazione di precedenti giudiziari).

Ad esempio, una realtà frequente per il giudice di appello e di legittimità, è la presenza di "sigle da acrostico" mai esplicitate per esteso: da ciò la regola banale, ma anche di rispetto per il lettore, che, allorquando si richiamino organi, enti ed istituti, variamente denominati, seguiti dalla corrispondente sigla, introdotta dalla legge istitutiva o di uso consolidato, nella prima citazione (in fatto e in diritto), è da utilizzare la denominazione per esteso (con la sola iniziale della prima parola in maiuscolo), seguita tra parentesi tonde dalla sigla, espressa in lettere maiuscole senza punti di separazione.

Così, ad esempio: Nucleo operativo radiomobile (NORM), Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), Istituto centrale di statistica (ISTAT). Nelle citazioni successive si può far ricorso alla sola sigla, senza parentesi. Così, ad esempio: «... secondo la difesa dell'INPS...». Fuori dai casi suindicati, è, comunque,

¹¹⁰ Criteri formali per la redazione delle sentenze e delle ordinanze" Corte costituzionale, servizio studi (Commissione Cheli-Mirabelli-Chieppa, Marzo 1996, a cura di Vittoriana Carusi).

da evitare il ricorso ad abbreviazioni o sigle, ancorché entrate nell'uso corrente; esigenze di ricerca automatica ne consigliano un impiego misuratissimo.

La Corte delle leggi raccomanda, in particolare, di ricorrere alla locuzione o denominazione per esteso, anche per le seguenti espressioni: pubblico ministero, pubblica amministrazione, giudice per le indagini preliminari. Inoltre, per designare più organismi o strutture dello stesso tipo, è preferibile utilizzare la denominazione completa al plurale, oppure far precedere la sigla dall'articolo al plurale, senza raddoppiare le lettere della sigla. Così, ad esempio: Unità sanitarie locali oppure le USL (e non UU.SS.LL.).

Si tratta di regole minime, di buon senso e chiarezza espositiva, alle quali sembra opportuno pacificamente aderire.

Materiale per la discussione orale: "argumentum ad personam" come non si scrive in un atto difensivo.

Il brano è tratto da una decisione del gennaio 2008 di una Corte di assise d'appello, in un procedimento per omicidio a carico di 44 imputati (pagg. 109-110 sentenza 24 gennaio 2008 della Corte di assise d'appello di ***, Alb***+43).

La sua lettura riveste un doppio interesse nel senso che, da un lato, propone lo stile inammissibilmente aggressivo del difensore di un chiamato in correità (uso abnorme e smodato della tecnica dell'"argumentum ad personam" anziché di quello della "contestatio ad rem", cui ormai in questi giorni siamo tutti assistendo), e, dall'altro, offre la possibilità di valutare la dignitosa risposta del giudice.

La sentenza della corte distrettuale, a fronte dell'uso di tale tecnica argomentativa, così correttamente si esprime: "Prima di esaminare i fatti, è il caso di rilevare che il difensore di un imputato ha formulato una serie di considerazioni sulla personalità di un collaboratore di giustizia, che non si limitano a invocare quel giudizio di non credibilità, che la Corte ha ritenuto poco rilevante, ma si traducono in un attacco, dai toni violenti e stralunati, alla persona del collaboratore stesso. Si tratta di un attacco inaccettabile, perché il processo non è un luogo ove, senza necessità, si possa maltrattare ed insultare una persona, anche dal peggiore passato".

La Corte di assise d'appello prosegue poi ancora nei termini che seguono: *Nell'atto d'appello del difensore di un imputato, interessato alle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il cui nome -in questa sede- viene convenzionalmente indicato in "Annacci", è stato infatti scritto che "la GIUSTIZIA non può essere oracolata da un ceffo delinquenziale, quell' Annacci (il nome è convenzionale), itinerante Minosse che distribuisce ergastoli ma vende anche indulgenze (pag. 2), dalle quali è derivata una condanna frutto di una "cultura patriarcale della giustizia, giustizia ad alzo zero, giustizia minossica, avente come esclusivo presupposto un dogma di fede nei confronti di una delazione prezzolata, realizzata da un losco figura che riesce a mettere in crisi l'etica della GIUSTIZIA" (pag. 10).*

Annacci viene descritto come "un uomo disperato che ha scoperto la ciambella del pentimento, infarcendo di caligine accusatoria la sua studiata propensione al mendacio... Egli racconta il NULLA: il NULLA SI ANNULLA NEL NULLA E COL NULLA." L'acqua sporca non toglie la sporcizia... Fare GIUSTIZIA con l'eloquio dell'Annacci" è come commettere la pulizia della stalla al grugnito di un pesante ed affaticato quadrupede" (pagg. 10-11). Egli è una "bestia bipede... feccia che di umano ha solo sembianza, forestiero del genere umano" (pag. 21) nonché "pirata della GIUSTIZIA" (pag. 36).

"Peraltro l'attuale difensore dello stesso imputato, interessato alla chiamata in correità, ha discusso il processo in maniera garbata e razionale, dimostrando il dovuto rispetto verso le persone, senza ovviamente rinunciare al doveroso e intransigente esercizio del diritto di difesa del proprio assistito".

tavola di comparazione dei PROSPETTATI LEGAMI DI SUCCESSIONE NELLO SCHEMA DELL'argomentazione "AD PERSONAM" e del risultato di ingiustizia CONSEGUITO NELLA decisione IMPUGNATA	
collaboratore di giustizia	risultato di giustizia che si lamenta
ceffo delinquenziale	condanna frutto di una cultura patriarcale della giustizia
itinerante Minasse	giustizia ad alzo zero
distributore di ergastoli e venditore di indulgenze	giustizia minossica che ha come presupposto un dogma di fede nei confronti di una delazione prezzolata
losco figuro capace di mettere in crisi l'etica della giustizia	l'acqua sporca non toglie la sporcizia
un uomo disperato che ha scoperto la ciambella del pentimento	fare giustizia con l'eloquio dell'Annacci" è come commettere (affidare) la pulizia della stalla al grugnito (è un suono non un atto materiale) di un pesante ed affaticato quadrupede
infarcisce di caligine accusatoria la sua studiata propensione al mendacio	
bestia bipede	
feccia che di umano ha solo sembianza	
forestiero del genere umano	
pirata della giustizia	

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (a cura di) Cavalla F. (2005), *Retorica, processo e verità*, FUSELLI S., Ragionamento giudiziale e sillogismo, Cedam 2005.
- AA.VV. (2009) *Processi penali e processi psicologici, studi sull'attività forense* di G.Gulotta, Giuffrè 2009.
- AJDUKIEWICZ K. (1974), *La connessione sintattica*, in DE PALMA (a cura di), *Linguaggio e sistemi formali*, Einaudi 1974.
- AIROMA D. (1996), *Tecnica dell'assunzione della prova*, in *Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione*, Frascati 21-23 novembre 1996
- AMODIO E. (1977), *La motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol.XXVII, Giuffrè 1977.
- AMSTERDAMSKI S.(1981), *Verificabilità/falsificabilità*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol.14, pagg.1011 e segg.
- ARDIGO' A., MAZZOLI G.(1993) (a cura di), *Le nuove tecnologie per la promozione umana. Usi dell'informatica fra macro e micro comunicazioni*, F. Angeli.
- ARGYLE M. (1978), *Il corpo e il suo linguaggio, studio sulla comunicazione non verbale*, Zanichelli 1978.
- BALES R.F. (1950), *Interaction process analysis*, Addison-Wesley, Reading, Mass.1950.
- BARILLI R.(1976), *Corso di retorica, L'arte della persuasione da Aristotele ai giorni nostri*, Mondadori
- BELLUCCI P. (1995), *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in *Quaderni del Dipartimento di Linguistica*, Università di Firenze, 1995. BELLUCCI P. *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Utet 2002. BELLUCCI P., 1994, *Note di sociolinguistica giudiziaria*, in AA.Vv, *Studi in onore di C.A. Mastrelli*, Università degli Studi di Firenze, *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 1*, pp. 35-46. BELLUCCI P., 1995a, *Che lingua parla la mafia?*, «Narcomafie», 2 (febb. 1995), p. 13. BELLUCCI P., 1995b, *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 6, pp. 1-14. BELLUCCI P., 1996, *Le intercettazioni ambientali 'in senso stretto': appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in F. FEDI, A. PAOLONI (a cura di), *Caratterizzazione del parlatore. Atti delle VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.)* (Roma, 23-24 nov. 1995), Fondazione Ugo Bordoni, Roma, pp. 127-133. BELLUCCI P., 1997a, *La lingua 'in divisa'. I verbali nella pratica giudiziaria*, in AA.Vv, *Studi Linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi*, Università degli Studi di Firenze, *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 4*, pp. 39-54. BELLUCCI P., 1997b, *Risposta al Quesito n. 3, «La Crusca per voi»*, Accademia della Crusca, Firenze, 15, pp. 6-7. BELLUCCI P., 2002, *La lingua, la legge, la professione forense*, «La Crusca per voi», Accademia della Crusca, Firenze, 24, pp. 5-7. BELLUCCI P., 2004, *La linguistica giudiziaria*, in L.M. SAVOIA (a cura di) *Progetto M@rte – Semilavorati Multimediali – Manuale di linguistica*, [Il Progetto M@rte è un progetto della Regione Autonoma di Sardegna e del MIUR], De

Agostini Iniziative Speciali, Milano, Edizione intranet per le scuole coinvolte nella sperimentazione. BELLUCCI P., in preparazione, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Prefazione di T. DE MAURO, UTET-Libreria, Torino. BELLUCCI P., ANTOGNOLI S., CARMIGNANI B., GRIMALDI M. 1998, Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali, Atti del XXXIX Convegno della Società di Linguistica Italiana (Malta, 3-5 nov. 1995), SLI 40, Bulzoni, Roma, pp. 226-268. BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1994, Trasmettere i processi, «Italiano & Oltre», IX, 3, pp. 166-170. BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1997, Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio, in AA.VV, Gli italiani trasmessi: la radio. Incontri del Centro di studi di grammatica italiana (Firenze, Villa Medicea di Castello, 13-14 maggio 1994), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 237-350. BELLUCCI P., PALMERINI M., 2004, Processi penali: la prova si forma oralmente in dibattimento, ma si deposita nella trascrizione agli Atti, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 14, pp. 73-122.

BELVEDERE A., Linguaggio giuridico, in Digesto, ed.IV

BETTETINI G. (1996), Le nuove scritture e l'organizzazione del sapere, in Rui Documenti n.62/96

BOBBIO N. (1989), Prefazione al Trattato dell'argomentazione di PERELMAN C., OLBRECTHS-TYTECA L. (1989) Trattato dell'argomentazione, Einaudi 1989.

BOCHENSKI (1995), Lezioni di logica simbolica, ed. Studio domenicano, Bologna 1995

BORUTTI S. (1996), L'uso della argomentazione e della persuasione nella ricerca della verità dei fatti, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

BOZZO M. (1996), La grande storia del computer, Dall'abaco all'intelligenza artificiale, Dedalo 1996

CALABRO' G., (1981), Vero/falso, in Enciclopedia Einaudi, vol.14, pagg.1032 e segg.

CALAMANDREI P. (1941), Sentenze sintomatiche, in Riv. dir. proc. civ., parte I, 1941, pag. 361,

CALAMANDREI P. (1954) Processo e democrazia, Padova, 1954, pp. 115-116

CARNELUTTI F. (1941), Falsa motivazione di sentenza, in Riv. dir. proc. civ., parte prima, 1941, pag. 357.

CAROFILIO G. (1996), Tecnica degli esami dibattimentali, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996.

CARPONI SCHITTAR D. e L. HARVEY (1996), Modi dell'esame e del controesame, Giuffrè Milano.

CARROL-PERKOVITZ-LURIGIO-WEAVER (1987), Sentencing goals, causal attribution, ideology and personality, in Journal of personality and social psychology, 52, pagg.107-118, 1987.

CASTELLANO G. (1942) Sentenza con dispositivo di proscioglimento e motivazione di condanna, riportata in G.

- ESCOBEDO, Quarta memoria defensionale per il ricorso Mulas, in Giust. pen., parte prima, 1942, col. 176.
- CATELLANI P. (1992), Il giudice esperto, Il Mulino 1992.
- CATTANI A. (1995), Discorsi ingannevoli, GB, Padova
- CAVALLA F. (2005) Ragionare in giudizio, Pisa 2005; Retorica, processo, verità, Cedam 2005.
- CERRETTI A.(a cura di) (2000) Studi in ricordo del prof. G. Domenico Pisapia, *Giuffrè* 2000
- COMANDUCCI P..(1992), Assaggi di metaetica, Il ragionamento giuridico, Giappichelli 1992.
- COMOGLIO P. (1997), *Prova e lessico processuale*, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura anno 1997 n.98.
- CORDERO F. (1996), Procedura penale, Giuffrè ed. 1996.
- DE CATALDO NEUBURGER L. (1996), Tecnica dell'assunzione della prova, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996
- De CATALDO NEUBURGER L.(1987) (a cura di), La psicologia per un nuovo processo penale, "sentencing" e psicologia della decisione, Cedam 1987.
- De CATALDO NEUBURGER L. (1989)(a cura di), Psicologia e processo: lo scenario di nuovi equilibri, Cedam 1989.
- DE LUCA G. (1990), Profilo storico del libero convincimento del giudice, in Quaderni del C.S.M., anno 7 n.50, 30 novembre-2 dicembre 1990.
- DE PALMA (1974) (a cura di), Linguaggio e sistemi formali, K.AJDUKIEWICZ, La connessione sintattica, Einaudi 1974
- DESCARTES, Oeuvres et lettres, Gallimard (a cura di) A. BRIDOUX 1953.
- DIONIGI DI ALICARNASSO (1954), De compositione verborum, in Anthologium, a cura di N.TERZAGHI, Paravia ed.1954)
- ECO U., Lector in fabula, Bompiani, Milano 1983.
- EINSTEIN A.(1975) Come io vedo il mondo, La ricerca scientifica, Newton 1975
- ESCOBEDO G. (1941), Sentenze suicide...in Corte di assise, Città di Castello, 1941, pp. 9-12 e in Riv. pen., 1942, fasc. 1, pp.381-384.
- FERRARIS A.O. (1995), Ragione e passione nelle emozioni, in Psicologia contemporanea, 130/95, pag.51.
- FORZA A. (1996) (a cura di) Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, Marsilio.
- FROSINI V. (1995), Il giurista nella società tecnologica, in Sociologia del diritto, 3/1995.
- G.FACCHI (1958) (a cura di) Il pensiero di John Stuart Mill, Loescher 1958.
- FUSELLI S., Ragionamento giudiziale e sillogismo, in AA.VV. (a cura di) Cavalla F., Retorica, processo e verità, Cedam 2005.
- GAETA P. (1996), Funzione della prova: la funzione persuasiva, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

GIUDICE P. (1942), Le cosiddette sentenze "suicide" in Corte di Cassazione, in Riv. pen., 1942, fasc. 1, pp. 389-395.

GIULIANI A. (1961), *La prova: contributo alla logica giuridica*, Milano 1961

GIULIANI A. (1997), *Prova e convincimento: profili logici e storici*, in La prova penale, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura 1997 n.98;

GIUSBERTI F.(1995) *Forme del pensare. Immagini della mente*. Bollati Boringhieri - 1995.

GRAMPELLINI M., *Volgarita' dilagante. La parola scritta ci salverà*, La Stampa 20 giugno 2006.

GUICCIARDINI F., *Ricordi*, Utet 1970.

GULOTTA G. (1995), Le decisioni penali come decisioni a rischio, in *Manuale di psicologia giuridica*, a cura di A. QUADRIO e G.DE LEO, Led 1995.

GULOTTA G. (1996), L'uso della argomentazione e della persuasione nella ricerca della verità dei fatti, in *Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione*, Frascati 21-23 novembre 1996

GULOTTA G. (1997), *Verità e realtà processuale*, in *Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale*, (a cura di A.FORZA), Marsilio

HABERMAS J. (1976), *Agire comunicativo e logica delle scienze sociali*, Il Mulino 1976.

HOY D.C. (1997), *Il circolo ermeneutico*, Il mulino

HUIZINGA J., (1937), *La crisi della civiltà*, Einaudi, 1997;

HUIZINGA J. (1939). *Homo Ludens*, Einaudi 1997.

IACOVIELLO F.M.(1997), *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Giuffrè 1997;

IACOVIELLO F.M. (2001) *Enciclopedia del diritto*, voce motivazione, aggiornamento, Giuffrè 2001.

KLEIN J. (1966), *Sociologia dei gruppi*, Einaudi 1966.

LANZA L. (1994), *Gli omicidi in famiglia, Le dinamiche della decisione in Corte di Assise*, con prefazione di G. CONSO, *Giuffrè* 1994. LANZA L. (1995), *La tutela della vittima nel sistema penale italiano*, in *Tutela della vittima e mediazione penale* (a cura di G.PONTI), *Giuffrè* 1995. LANZA L. (1995), *Un sondaggio tra i magistrati sul ruolo dei media*, in *La Magistratura* n.3/4 1995. LANZA L. (1996), *La testimonianza nei delitti di competenza della Corte di Assise*, in *Psicologia e psicopatologia della testimonianza* (a cura di C. SCHENARDI) Ed. *Sapere*,1996. L. L. (1996), LANZA L., *La valutazione delle prova in Corte di Assise*, in *Psicologia della prova*, a cura di C.CABRAS, *Giuffrè* 1996. LANZA L. (1996), *Prefazione*, in *Modi dell'esame e del controesame*, di D. CARPONI SCHITTAR e L. HARVEY, *Giuffrè* Milano. LANZA L. (1997), *Il percorso della decisione, Postfazione di un giudice*, in *Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale*, (a cura di A.FORZA), *Marsilio* ed.. LANZA L. (1997), *Le interferenze degli stereotipi e dei pregiudizi nei processi decisionali nei reati di sessualità violenta in danno di minori*,

in Processo penale ed abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità, a cura di L. de Cataldo Neuburger, *Cedam* 1997. LANZA L., Le vittime del processo, in *Questione giustizia*, anno XVII, n.1,1998. LANZA L. (1998), Tra accusa e difesa, come si persuade il giudice, "Arte della persuasione e processo", (a cura di TRAVERSI A.), *Giuffrè* L. L. 1998). LANZA L. Il sistema di influenze motivazionali nella dinamica della credibilità del collaboratore di giustizia, con DE LEO G., in *Documenti Giustizia*, 1998 n.1-2. LANZA L. (2000), Telecamere nel processo penale, una variabile nella decisione? La forza dei media nel processo penale in corte di assise. In Studi in ricordo del prof. G. Domenico Pisapia, vol. III (a cura di) A. CERRETTI, *Giuffrè* 2000. LANZA L. (2001), La corporeità della vittima: un mediatore nelle decisioni delle Corti di Assise, in Dal corpo della vittima al corpo del condannato, (a cura di) J. Birkhoff, A.Francia, G. Armocida, *Erga* ed. Genova 2001-2003). LANZA L. Il sistema di giustizia penale italiano delle Corti di assise, a cura di Takeshi Muneisha, in Rivista di diritto penale giapponese Hanrei Times. (2004). LANZA L., Il matto slegato. Il fatto-reato e l'imputabilità nel giudizio di appello, Atti del convegno di Medicina legale, Sorrento, 11 giugno 2004. LANZA L. (2005), Prefazione a: Il perito e il consulente tecnico di parte in psichiatria forense, G.C.NIVOLI, *Centro Scientifico ed. Torino*. LANZA L. (2006) Processo penale e sentenza, cinema e film: dove sta la verità? in Atti Seminario internazionale IMAGE, JUSTICE, CINÉMA, Cinéma Lumière - Institut des Hautes Études sur la Justice (Paris) University of Strathclyde Law School (Glasgow) Dipartimento di Politica, istituzioni e storia (Bologna gennaio 2006). LANZA L. (2006) L'incidenza del disturbo di mente nella testimonianza, in Testimoni e testimonianze deboli, a cura di: L. DE CATALDO NEUBURGER, *Cedam* 2006. LANZA L. (2006) Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli. Il problema delle fasi di gravame, *La durata ragionevole del processo in sede di appello*, a cura di C.BERIA D'ARGENTINE, *Giuffrè*, 2006.

LATTANZI (1988), La Corte di cassazione tra vecchio e nuovo processo penale, in Foro it. 1988, pag. 453 e segg..

LAUDI M.(1996), La rethorica del processo: tecnica della requisitoria, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996.

LOLLI G. (1997) Morte e resurrezione delle dimostrazioni, in Le scienze, ed it. Scientific american, n.345, maggio 1997.

LORENZ K. (1974), L'altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza, Adelphi

MAC CORMICK N.(1987), L'analisi del ragionamento giuridico, Torino 1987.

MAGRIN M.E (1995), Psicologia della decisione giudiziaria, in Manuale di psicologia giuridica, a cura di A.QUADRIO e G. DE LEO, Led 1995.

MAIER N.(1963), Problem solving, Discussion and conferences, MacGraw-Hill, New York, 1963.

MANNARINO N. (1995), *Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in cassazione*, Cedam, 1995.

MARCH G. e J.P. OLSEN (1988), *Scelta organizzativa in condizioni di ambiguità*, in S.ZAN (a cura di), *Logiche di azione organizzativa*, Il Mulino 1988.

MARCHI M. E MOROSINI P. (1990), *Sette milioni di frasi per riempire il vuoto di nulla: un generatore automatico di frasi*, in *L'ingegnere italiano* 1990.

MEYER M. (1997), *La retorica*, Il mulino

MICHELIN P.. (1997), *Gli eventi stressanti del processo*, in *Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale*, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

MININNI G. (1995), *La comunicazione smodata*, in *Psicologia contemporanea*, 129/95.

MITTERMAIER C.G.A. (1858), *Teoria della prova nel processo penale*, Darmstadt 1834 e Milano 1858 ed. Sanvito, trad. a cura di F: AMBROSOLI

MORTARA GARAVELLI B. (1993), *Le figure retoriche, Effetti speciali della lingua*, Bompiani 1993

NAGEL (1975), *La struttura della scienza*, XIV, §2, in P.ROSSI-M.MORI-M.TRINCHERO, *Il problema della spiegazione sociologica*, Loescher, 1975

ODIFREDDI P. (2000), *Il computer di Dio*, Cortina ed. 2000.

ODIFREDDI P. (2003), *Il diavolo in cattedra, La logica da Aristotele a Godel*, Einaudi 2003

OLBRECHTS -TYTECA L., PERELMAN C.(1989), *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi 1989.

OPEN UNIVERSITY, Mondadori, 1980; *Il comportamento comunicativo, Gestii, atteggiamenti, linguaggio*, The Open University, Mondadori, 1980.

OTTAWAY A.K.C.(1970), *Apprendimento attraverso l'esperienza di gruppo*, Armando, 1970.

PARETO W. (1916), *Compendio di sociologia*, Barbera ed. Firenze 1916.

PASCAL B., *De l'art de persuader*, in *Bibl. de la Plèiade*, pag. 376, citato da Perelman

PERELMAN C. (1981), *Il dominio retorico, retorica e argomentazione*, Einaudi 1981

PERELMAN C.,OLBRECHTS-TYTECA L. (1989) *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi 1989.

QUACQUARELLI A.(1995), *Retorica patristica e sue istituzioni interdisciplinari*, Città nuova ed..

QUADRIO A. e G. DE LEO (1995), *Manuale di psicologia giuridica*, Led 1995.

QUINTILIANO, (35-95 d.C.), *Institutio oratoria, liber X*, Ciranna 1974.

R.W. SCOTT.(1985), *Le organizzazioni*, Il Mulino 1985.

ROSSI A. (1996), *Argomentazione e persuasione: dalla riflessione teorica alla prassi*, in *Atti dell'incontro di Studio sulle*

Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

ROSSI P., MORI M., TRINCHERO M. (1975), Il problema della spiegazione sociologica, Loescher 1975.

ROSSI S. (1971), Evoluzione dei calcolatori elettronici, Natura e prospettive dell'informatica, Hoepli 1971

RUMIATI R.(1990), Giudizio e decisione, il Mulino 1990.

RUMIATI R. (1997), Meccanismi ed errori sistematici nelle decisioni, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

SABATINI G. (1942), Sui rimedi giuridici avverso la sentenza con motivazione volutamente contraddittoria o mancante, in Scuola positiva, II,1942, pag.105;

SARACENO P. (1940), La decisione sul fatto incerto nel processo penale, Cedam 1940

SARTORI G.(1997), Homo videns, Televisione e post-pensiero, Laterza

SCARPELLI U. (1976), Introduzione all'analisi delle argomentazioni giudiziarie, in AA.vv., Diritto ed analisi del linguaggio, Milano1976.

SCARPELLI U. e DI LUCIA P. (a cura di), Il linguaggio del diritto, Led 1994

SOMMALVICO M. (1987), Intelligenza artificiale, Scienza e vita, agosto 1987.

SPIRITO G. (1995), Matematica dell'incertezza, Newton 1995.

TARUFFO M. (1996), Funzione della prova: la funzione dimostrativa, in Atti dell'incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 1996

TARUFFO M.(1996), Il controllo di razionalità fra logica, retorica e dialettica, in Diritto Penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino, Atti del XX congresso della società italiana di filosofia giuridica e politica, Verona, ottobre 1996, TPM Padova 1996.

TOSCHI L. (1998), Retorica del linguaggio multimediale, in Arte della persuasione e processo, A. TRAVERSI (a cura di) Giuffrè

TRAVERSI A.(1995), La difesa penale, Tecniche argomentative e oratorie, Giuffrè

TURCHI A.(1833), Problemi di etica, vol. XVII, pag. 75, G. Antonelli ed. Venezia 1833

UBERTIS G. (1979), Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano 1979;

UBERTIS (1995), I fondamenti normativi della metodologia: il linguaggio processuale, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, convegno sulla Prova penale, Frascati 6-8 novembre 1995.

UBERTIS G. (1995), La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino 1995;

UBERTIS G. (1997), La Logica del giudizio, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, La prova penale, anno 1997 n. 98.

ZACCURI G. (1997), La comunicazione verbale e non, Fattori comunicazionali nella prospettiva della decisione, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

ZAN S. (1988), (a cura di) Logiche di azione organizzativa, Il mulino 1988.

